

A. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI

1.	AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI	3
A.	DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI	4
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3.	MERCI NON ACCETTABILI	4
4.	TARIFFE E PREZZI	4
5.	PAGAMENTO	4
6.	PRIVILEGIO, RITENZIONE E COMPENSAZIONE	5
7.	RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ	6
8.	ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ	6
9.	FORZA MAGGIORE	6
10.	QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO	6
11.	LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ	6
12.	LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DI TERZI	7
13.	GARANZIE DEL CLIENTE	7
14.	OBBLIGO DI MANLEVA DEL CLIENTE	8
15.	ASSICURAZIONE	8
16.	DIRITTO DI RECESSO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
17.	ESERCIZIO DELLE AZIONI	9
18.	RISERVATEZZA	9
19.	CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA	9
20.	NON RINUNCIA	9
21.	PRIVACY	9
22.	LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE	9
B.	DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AI SERVIZI DI SPEDIZIONE	10
23.	AMBITO DI APPLICAZIONE	10
24.	SERVIZI DI SPEDIZIONE	11
25.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ	11
26.	MODALITÀ E PERCORSO DEL TRASPORTO	11
27.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE	11
28.	OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE IN AVARIA COMUNE	12
29.	DEPOSITO	12
30.	IMPEDIMENTI	12
31.	VARIE	12
C.	DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AI SERVIZI DI MAGAZZINO E DISTRIBUZIONE	13
32.	AMBITO DI APPLICAZIONE	13
33.	SERVIZI DI MAGAZZINO E DISTRIBUZIONE	13
34.	OBBLIGHI DEL CLIENTE	13
35.	OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ	13
36.	RICEVIMENTO MERCI E DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SERVIZI DI DEPOSITO	14
37.	RISCHIO DELLE MERCI	14

A. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI

38	ASSICURAZIONE	14
D.	DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AI SERVIZI TERMINALISTICI	15
39	AMBITO DI APPLICAZIONE	15
40	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE MERCI	15
41	AVVISO	15
42	MANODOPERA PER ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE MERCI	15
43	ACCURATEZZA DEI DETTAGLI DEL CARICO	16
44	OBBLIGHI DEL CLIENTE	16
45	GARANZIE DELL'ARMATORE	16
46	NAVE ALL'ORMEGGIO	17
47	ARRIVO DI NAVE	17
48	PERIODI DI LAVORO	17
49	TEMPO PERDUTO	17
50	CONSEGNA DELLE MERCI	17
51	CONTROSTALLIE IN RELAZIONE A TRAFFICO STRADALE	18
52	CONTROLLO DOGANALE	18
53	MANCATA SPEDIZIONE DELLE MERCI	18
54	LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	18
55	MANLEVA	19
E.	DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI A FORNITORI/PRESTATORI DI SERVIZI	20
56	AMBITO DI APPLICAZIONE	20
57	RISCHIO DI PERDITA, DANNI	20
58	PERSONALE, ATTREZZATURE	20
59	CONFLITTO DI INTERESSI	20
60	PRATICHE ANTICORRUZIONE	20
61	DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO	21
62	AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA.	21
63	PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DEI DATI.	21

A. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI**1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI**

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali (“Condizioni”) si applicano a tutte le attività poste in essere, compresi tutti i pareri, le informazioni, prodotti o i servizi (“Servizi”) forniti da B. Pacorini SpA o da una delle sue società controllate nonché da tutte le sue società affiliate, di seguito congiuntamente denominate la “Società”, direttamente e/o tramite eventuali società collegate (insieme alla Società, il “Gruppo”), con qualsiasi persona, azienda, società o altro soggetto per il quale le Merci siano depositate o che abbia richiesto i Servizi e abbia concluso un contratto in qualità di parte (il “Cliente”). Le procedure relative a Merci soggette al London Metal Exchange (LME), qualora applicabili, possono essere trovate all’indirizzo <https://pacorini.com/en/lme/>. In caso di contrasto tra le suddette procedure e le presenti Condizioni, queste ultime troveranno applicazione, salvo che la Società contraente sia PGS Antwerp N.V., Pacorini Antwerp N.V., PGS USA LLC. o PGS Nederland B.V., nel qual caso si applicano rispettivamente le seguenti Condizioni Generali:
- PGS Antwerp N.V.
 - Pacorini Antwerp N.V.
<https://pglobalservices.it/it/belgium/>
 - PGS Nederland B.V.:
<https://pglobalservices.it/it/netherlands/>
 - PGS USA LLC.:
<https://pglobalservices.it/it/pgsusa/>
 -
- 1.2 Il Cliente, con l’accettazione delle presenti Condizioni fa affidamento su queste ultime nella conclusione del contratto con la Società per la prestazione dei relativi Servizi. In caso di incompatibilità tra le presenti Condizioni e quelle applicabili nei porti locali (quali, ad esempio, quelle indicate al paragrafo 1.1), troveranno applicazione le disposizioni più favorevoli per la Società.
- 1.3 La Società si riserva il diritto di modificare, emendare, integrare o cambiare le presenti Condizioni in qualsiasi momento senza preavviso e tali modifiche entreranno in vigore al momento della loro pubblicazione online. Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni deve essere effettuata in forma scritta.
- 1.4 Le presenti Condizioni si applicano a tutti i rapporti giuridici della Società derivanti da o relativi a qualsiasi forma di servizio da prestarsi da parte della Società o di un suo subcontraente, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in esecuzione di ordini o per altro motivo, e si considerano inserite in e parte integrante di qualsiasi contratto concluso tra la Società e il Cliente. Pertanto, richiedendo uno qualsiasi dei Servizi forniti dalla Società, il Cliente accetta che le presenti Condizioni siano applicabili a tali Servizi, anche quando non sia operato specifico riferimento alle presenti Condizioni.
- 1.5 La vigente versione più aggiornata delle presenti Condizioni è pubblicata in formato elettronico all’indirizzo (www.pacorini.com) ed è a disposizione dei clienti e del pubblico presso una qualsiasi delle sedi della Società. Sono inoltre incluse in tutte le quotazioni inviate. Parimenti, tutte le e-mail inviate includono un link diretto ad esse. Si ritiene che, accettando i Servizi della Società, tutti i Clienti abbiano letto, compreso e accettato le presenti Condizioni in vigore al momento in cui tali Servizi sono resi dalla Società. La Società rifiuta ogni termine o condizione i quali siano in contrasto con le presenti Condizioni. Ogni tentativo di variare i termini e le condizioni delle presenti Condizioni sarà nullo e privo di ogni effetto a meno che non sia specificatamente concordato per iscritto e sottoscritto dal Presidente della Società.
- 1.6 L’utilizzo di moduli o condizioni generali del Cliente sono rifiutati. L’accettazione da parte del Cliente dei Servizi forniti dalla Società è da considerarsi prova definitiva dell’accordo delle parti di rifiutare qualsiasi termine o condizione proposti dal Cliente. Il mancato richiamo da parte della Società in qualsiasi occasione di una delle disposizioni delle presenti Condizioni non costituisce rinuncia da parte della Società al diritto di invocare le suddette disposizioni delle presenti Condizioni in altre circostanze.
- 1.7 Il Cliente garantisce espressamente che è autorizzato ad accettare e che accetta le presenti Condizioni non solo ove agisca per se stesso quale mandante in nome proprio ma anche qualora vi provveda in nome e per conto di tutti i soggetti che abbiano o possano in seguito avere titolarità o comunque interesse sui beni (compresi contenitori, pallet o simili articoli di trasporto o imballaggio non forniti dalla Società, “Merci”), e il Cliente dovrà proteggere, risarcire e tenere manlevata e indenne la Società integralmente e a fronte di semplice richiesta, in relazione a tutte le responsabilità, costi, spese, danni e perdite (compresi eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali, lesioni personali o morte lucro cessante e tutti gli interessi, sanzioni nonché costi e spese legali ovvero per attività professionale d’altra natura, inclusa la copertura totale delle spese legali) e a qualsiasi altra conseguenza derivante o connessa con i Servizi o al fatto che tale soggetto a cui si fa riferimento (compreso il Cliente) sia sprovvisto della titolarità o dei poteri di cui sopra.
- 1.8 Il Cliente si obbliga ad informare i terzi con i quali abbia concluso un contratto circa l’esistenza, la validità e l’accettazione delle presenti Condizioni, comprendendo e non limitandosi al risarcimento dovuto alla Società previsto dalle presenti Condizioni. Le limitazioni di responsabilità stabilite nelle disposizioni delle presenti Condizioni si applicano a qualsiasi pretesa, sia essa civile, commerciale, penale, stragiudiziale, contrattuale, extracontrattuale o di qualsiasi altra natura. Tutti i diritti e i rimedi contemplati dalle presenti Condizioni a favore della Società si aggiungono ai diritti e ai rimedi previsti a favore della Società da qualsiasi accordo vigente tra la Società e il Cliente (“Parti”), dalle pertinenti convenzioni internazionali o da altre disposizioni vigenti.

A. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI**A. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI****2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 2.1 Sia quando agisce in proprio che quando agisce per conto di terzi con riferimento al contratto avente ad oggetto l'affidamento dei Servizi alla Società, il Cliente accetta espressamente che le presenti Condizioni si applichino a tutti i rapporti contrattuali ed extracontrattuali con la Società e a tutte le azioni e pretese nei suoi confronti, laddove non derogate dalle disposizioni speciali contenute nelle Sezioni B, C e D delle presenti Condizioni.
- 2.2 Le presenti Condizioni si applicano ogniqualevolta vi sia una pretesa nei confronti di un preposto o di altro soggetto incaricato dalla Società per l'esecuzione dei Servizi (incluso qualsiasi fornitore indipendente) indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale di tale pretesa, e il risarcimento totale dovuto dalla Società e da tali preposti o altri soggetti non potrà eccedere il prezzo richiesto dalla Società per il Servizio. In nessuna circostanza la responsabilità della Società potrà essere superiore al corrispettivo previsto dalla Società applicabile al Servizio.
- 2.3 L'uso dei moduli o delle condizioni generali del Cliente non altererà o influirà su alcuna delle presenti Condizioni, e sono espressamente rifiutati. Le presenti Condizioni prevarranno nei rapporti tra il Cliente e la Società. Qualsiasi tentativo di modificare i termini e le condizioni delle presenti Condizioni deve ritenersi espressamente respinto.
- 2.4 Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le offerte espresse dalla Società in relazione ai Servizi limitano espressamente l'accettazione da parte del Cliente ai soli termini dell'offerta e delle presenti Condizioni sicché nessuna accettazione che modifichi in modo rilevante l'offerta e le presenti Condizioni sarà considerata contrattualmente vincolante dalla Società.

3. MERCI NON ACCETTABILI

- 3.1 Salvo diverso accordo scritto, la Società non accetta di fornire Servizi relativi a:
- a) merci ufficialmente classificate come pericolose, nonché merci che sono o possano diventare di natura rischiosa, pericolosa, velenosa, infiammabile, radioattiva, tossica o dannosa o che possano diventarlo nella forma in cui sono consegnate, o che possano emettere qualsiasi emissione dannosa, inclusi polveri, gas, fumi, liquidi o radiazioni ("Merci pericolose"), ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle specificate nelle istruzioni tecniche dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO), nei regolamenti sulle merci pericolose della International Air Transport Association (IATA), nell'International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG), nei regolamenti dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) o in qualsiasi altro regolamento nazionale o internazionale applicabile al trasporto o a qualsiasi altro servizio relativo a Merci Pericolose. Né fornisce Servizi in relazione ad articoli vietati dalla legge;
- b) valori (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lingotti, monete, denaro, strumenti negoziabili, pietre preziose, gioielli, oggetti d'antiquariato, quadri, opere d'arte e beni simili il cui valore supera chiaramente il normale valore di beni o articoli commerciali ordinari; "Valori");
- c) merci deperibili o soggette a decomposizione, salvo previo accordo scritto con il quale il Cliente rinunci a qualsiasi pretesa in ordine a qualsivoglia responsabilità della

Società in relazione ad esse. Qualora tali merci vengano inviate alla Società in assenza del suddetto accordo, la Società si riserva il diritto di rifiutarle o, ove le circostanze lo richiedano, di venderle o distruggerle, e il Cliente sarà ritenuto responsabile di ogni conseguenza dannosa e sarà tenuto a sostenere tutti i relativi costi

4. TARIFFE E PREZZI

- Salvo diverso accordo scritto, tutti i prezzi sono espressi nella valuta indicata nel contratto, e/o in qualsiasi quotazione, e successivamente fatturati per i Servizi resi, ed escludono eventuali oneri accessori, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti doganali, IVA e qualsiasi altra imposta e maggiorazione di qualsiasi natura richiesta dalle autorità pubbliche in relazione alle Merci, alla loro importazione o esportazione.
- 4.1 I Servizi si intendono contrattualizzati secondo i prezzi e le tariffe vigenti al momento della conclusione del contratto.
- 4.2 Nel caso in cui uno o più componenti di costo compresi nei prezzi e nelle tariffe subiscano un aumento dopo la data di conclusione del contratto (es. prezzi del fornitore, salari dei dipendenti, affitti, oneri sociali e/o altro, noli e/o dazi all'importazione, e/o premi assicurativi e altri costi, e/o prezzo di attrezzature o carburante) la Società ha la facoltà di aumentare di un importo corrispondente le tariffe concordate. La Società non ha alcun obbligo di informare il Cliente degli aumenti che si verificano durante l'esecuzione dei Servizi.
- 4.3 Salvo diverso accordo scritto, la Società ha diritto ad adeguamenti annuali dei prezzi e delle tariffe a seguito di qualsiasi aumento dei costi.
- 4.4 Nel caso in cui la Società esegua lavoro supplementare o effettui qualsiasi variazione al contratto su richiesta del Cliente, i costi connessi alle variazioni saranno a carico del Cliente.
- 4.5 Salvo diverso accordo scritto, qualsiasi accordo o quotazione fornita dalla Società al Cliente esclude controstallie o costi causati da fermo o ritardo di navi, camion o altri mezzi di trasporto, affitto banchina, penali per ritardata consegna (*demurrage e/o detention*) di contenitori, nonché i costi per la distruzione delle Merci e altri costi e danni subiti dai contenitori legati all'abbandono del carico; tali costi sono a carico del Cliente, salvo questi non dimostri che derivino da dolo, colpa grave o colpa equiparata al dolo da parte della società.
- 5. PAGAMENTO**
- 5.1 Il Cliente dovrà pagare i corrispettivi, le commissioni e le spese sostenute per i Servizi così come fatturati dalla Società entro i termini concordati.
- 5.2 La Società emetterà fattura al completamento di ogni servizio reso e il pagamento dovrà essere effettuato tramite rimessa diretta entro la data indicata in fattura.
- 5.3 Il Cliente dovrà fornire alla Società, in anticipo, i fondi necessari per eseguire i Servizi e per adempiere a tutti i relativi obblighi che quest'ultima assumerà per conto del Cliente. Ove il Cliente rifiuti di pagare tali fondi quando richiesto, la Società avrà il diritto di rifiutare, sospendere, interrompere o cessare i Servizi, senza necessità di alcun previo avviso scritto, lettera di messa in mora o iniziativa giudiziaria.
- 5.4 Le somme anticipate per conto del Cliente (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti e dazi doganali, noli

A. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI

- e simili) dovranno essere saldate su presentazione della relativa fattura o documentazione equivalente. Qualora la Società non riceva tempestivamente quanto dovuto, questa avrà diritto al rimborso delle eventuali perdite generate dall'oscillazione dei tassi di cambio, oltre alle tariffe ordinarie, alle commissioni dovute per i pagamenti anticipati e agli interessi.
- 5.5 La Società ha il diritto di ricevere pagamenti anticipati adeguati per i corrispettivi, le commissioni e le spese dei Servizi prima di iniziare o dopo averne iniziato l'esecuzione, ad esclusiva ed assoluta discrezione della Società.
- 5.6 Le Parti si danno reciprocamente atto che, ove la Società effettui pagamenti anticipati per conto del Cliente, la Società è legittimata ad agire in giudizio nei confronti del Cliente per il recupero delle relative somme.
- 5.7 Nel caso in cui il Cliente contesti una fattura emessa dalla Società, dovrà immediatamente pagare gli importi dovuti non oggetto di contestazione, e notificare la Società per iscritto entro dieci (10) giorni lavorativi, descrivendo le ragioni alla base della contestazione. Il mancato pagamento entro il termine previsto degli importi dovuti non oggetto di contestazione o la mancata notifica alla Società per iscritto entro dieci (10) giorni lavorativi delle ragioni alla base della contestazione saranno ritenuti una rinuncia irrevocabile del diritto del Cliente di contestare ogni importo specificato nella fattura.
- 5.8 La contestazione di una fattura da parte del Cliente non sospende gli obblighi di pagamento del Cliente nei confronti della Società previsti dalle presenti Condizioni o da qualsiasi contratto tra la Società e il Cliente. Qualsiasi pagamento o altro onere dovuto dal Cliente e non ricevuto dalla Società entro cinque (5) giorni di calendario dalla data di scadenza sarà maggiorato di un importo pari a quello che risultasse maggiore tra (i) UD\$ 1.000,00 o (ii) il tre per cento (3%) dell'importo dovuto, a titolo di quantificazione convenzionale del danno volta a risarcire la Società per le sue spese amministrative e non a titolo di penale. Successivamente gli interessi sul credito residuo matureranno ad un tasso annuo del quindici per cento (15%) o al tasso di interesse più elevato stabilito dalla legge che disciplina il Contratto, fino a pagamento integrale. Tuttavia in nessun caso gli interessi potranno eccedere il tasso più alto legalmente consentito addebitabile in qualsiasi momento dalla Società in base alle circostanze.
- 5.9 Nel caso in cui il Cliente effettui un pagamento parziale di importi scaduti, l'importo di tale pagamento parziale sarà applicato prima a ridurre tutti gli interessi maturati, poi ogni altro importo dovuto a titolo di mora, in ordine inverso alla loro scadenza, e quindi a ridurre tutti gli altri importi scaduti, in ordine inverso alla loro scadenza. L'accettazione da parte della Società di un pagamento di importo inferiore a quello al momento dovuto non pregiudica in alcun modo i diritti della Società e non implica alcuna rinuncia al credito.
- 5.10 Le suddette maggiorazioni e interessi saranno in aggiunta a, e non in sostituzione di, qualsiasi altro rimedio di cui la Società possa disporre in base alla legge applicabile.
6. **PRIVILEGIO, RITENZIONE E COMPENSAZIONE**
- 6.1 Il Cliente garantisce alla Società un privilegio generale e un diritto di garanzia sulle Merci, anche sulle Merci che non corrispondano a quelle che hanno generato i crediti dovuti e non pagati, e su qualsiasi documento ad esse relativo, per qualsiasi importo dovuto o che possa diventare dovuto in qualsiasi momento dal Cliente alla Società. Accettando le presenti Condizioni, il Cliente autorizza inoltre la Società ad intraprendere un procedimento nella relativa giurisdizione che gli riconosca il suo diritto di garanzia sulle Merci
- 6.2 La Società avrà tale privilegio nei confronti del Cliente, del Mittente, del Destinatario, del Proprietario delle Merci e/o di qualsiasi altro soggetto che abbia un interesse sulle o titolo alle Merci.
- 6.3 La Società potrà far valere il privilegio generale secondo le modalità che riterrà ragionevolmente opportuno.
- 6.4 Qualora la Società abbia motivo di dubitare che i suoi diritti siano coperti dal valore delle Merci ad essa affidate, questa sarà autorizzata a fissare un termine entro il quale il Cliente dovrà saldare tutti gli importi dovuti alla Società. Ove il Cliente non provveda al pagamento entro tale termine, la Società avrà facoltà di vendere o comunque disporre delle Merci secondo le modalità che riterrà opportune, con l'intervento dell'Autorità Giudiziaria ove necessario in base alla legge. La vendita effettuata in ottemperanza ai requisiti di legge locali sarà ritenuta commercialmente ragionevole dalle parti.
- 6.5 I proventi di tale vendita saranno utilizzati innanzitutto a copertura di tutti i costi connessi alla vendita (inclusa la copertura totale delle spese legali), e successivamente al soddisfacimento di tutti gli importi in sospeso dovuti dal Cliente alla Società secondo quanto previsto dal punto 5.9.. Una volta che tutti gli importi dovuti alla Società sono stati corrisposti, ogni successivo residuo (qualora presenti) saranno corrisposti al Cliente. Nel caso in cui i proventi non fossero sufficienti a soddisfare pienamente quanto dovuto alla Società, il Cliente resterà responsabile per ogni importo mancante dovuto alla Società.
- Nel caso in cui la Società accetti, a sua esclusiva ed assoluta discrezione, di concedere al Cliente il beneficio del pagamento dilazionato dei Servizi, il mancato rispetto da parte del Cliente, in tutto o in parte, dei termini di pagamento pattuiti, incluso l'inadempimento di un singolo pagamento, comporterà la decadenza del Cliente dal beneficio del termine e la risoluzione per inadempimento del relativo contratto, e tutte le somme non corrisposte saranno considerate automaticamente dovute ed esigibili, pertanto la Società avrà il diritto di ritenzione su tutte le Merci del Cliente in suo possesso. Il Cliente sarà responsabile di qualsiasi danno subito dalle Merci a causa della ritenzione che la Società avesse dovuto far valere. In caso di smarrimento o deterioramento delle Merci oggetto di privilegio, le somme dovute dalle compagnie assicurative, dalle società di trasporto ecc. per indennizzare o risarcire tale perdita o deterioramento sono vincolate alla Società in qualità destinatario della perdita di tutte le pretese della Società garantite dal privilegio e dal diritto di garanzia sui beni disciplinato dalle presenti Condizioni e dalla legge, e la Società avrà i medesimi diritti di cui sopra con riguardo agli indennizzi e ai risarcimenti corrisposti da compagnie assicurative, società di trasporto ecc. Inoltre, la Società potrà far valere ogni altro privilegio e diritto di ritenzione ammissibile ai sensi di legge.
- 6.6 Al maturare di qualsiasi credito che divenga esigibile nei confronti del Cliente (per scadenza del termine, decadenza dal beneficio del termine o altro) la Società avrà diritto, senza obbligo di previo avviso al Cliente, cui questi espressamente rinuncia nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, di portare tale credito in compensazione, anche previa appropriazione e soddisfacimento sul relativo valore, con qualsiasi bene e deposito, in qualsiasi valuta, e con qualsiasi altro credito,

A. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI

- debito o pretesa, in qualsiasi valuta, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento spettante o dovuto dal Cliente alla Società ovvero a credito o per conto della medesima.
- 7. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ**
- 7.1 La Società è responsabile unicamente se non esercita la diligenza dovuta e non adotta ragionevoli misure commerciali nell'esecuzione dei Servizi, nel qual caso, fatte salve le limitazioni contenute nei paragrafi 8 - 12, risarcirà il Cliente per la perdita o il danneggiamento delle Merci. In nessuna circostanza la Società sarà responsabile nei confronti del Cliente per i danni conseguenti, compresi ma non limitati a lucro cessante, perdita di chance o perdita d'uso. Il Cliente rinuncia espressamente a tutti i diritti di ottenere dalla Società il riconoscimento delle suddette tipologie di danni.
- 8. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ**
- 8.1 La Società non sarà in alcun caso responsabile per:
- a) danno derivante da ritardo, salvo diverso accordo scritto;
- b) perdite o danni consequenziali e/o indiretti ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lucro cessante, mancato guadagno e perdita di mercato;
- c) atti od omissioni (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mancata comunicazione o comunicazione errata o incompleta di informazioni e istruzioni) del Cliente, dei suoi preposti o di terzi di cui il Cliente si avvale;
- d) mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballo, dell'etichettatura o di marchi o contrassegni, salvo che sia dimostrato dal Cliente che l'imballaggio, l'etichettatura o l'applicazione di marchi o contrassegni sia stata eseguita dalla Società;
- e) mancanza di informazioni sul carico e sui colli circa le necessarie cautele da adottare nella movimentazione e/o sollevamento delle Merci;
- f) vizi intrinseci o natura intrinseca delle Merci;
- g) restringimento al di fuori dei limiti accettabili di qualsiasi merce, né per eventuali differenze di peso delle merci dovute esclusivamente a condizioni atmosferiche o di umidità;
- h) furto della Merce;
- i) danni alla Merce, a meno che questi non siano deliberatamente causati dalla Società con dolo o per colpa grave;
- j) altre cause di esonero stabilite da accordi vigenti o da convenzioni internazionali pertinenti o da altre disposizioni di legge in vigore.
- 9. FORZA MAGGIORE**
- 9.1 Qualsiasi evento non causato dalle parti e non prevedibile al momento della conclusione del contratto, incontrollabile e che renda parzialmente o totalmente impossibile l'ulteriore esecuzione dell'obbligazione contrattuale ("Forza Maggiore") libera la Società da qualsiasi responsabilità in relazione alle prestazioni il cui adempimento sia pregiudicato da tali eventi, per il periodo corrispondente alla loro durata.
- 9.2 Gli eventi menzionati al precedente paragrafo 9.1 includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi o le circostanze di seguito elencate:
- a) guerra, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere o confisca, nazionalizzazione o requisizione da parte o per ordine di un governo o di un'autorità pubblica o locale;
- b) atti del governo o di qualsiasi autorità governativa o di un suo rappresentante (legittimi o meno);
- c) sciopero, blocco, carenza di personale, serrata o altra vertenza lavorativa che incida sul lavoro;
- d) mancanza o interruzione delle forniture di energia o combustibile;
- e) rapina;
- f) furto;
- g) pirateria;
- h) danni causati da energia nucleare;
- i) pandemie, epidemie, terremoti, inondazioni, uragani, tempeste tropicali, trombe d'aria, esplosioni e incendi, qualunque sia la loro causa, o altri disastri naturali; forza maggiore (atti di Dio o degli Elementi);
- j) guasti meccanici o guasti dell'attrezzatura, compresi ma non limitati a malfunzionamenti degli impianti antincendio
- l) ogni altra circostanza al di fuori del ragionevole controllo delle parti, nonché tutte le circostanze di forza maggiore e/o altri eventi correlati previsti da accordi vigenti o da convenzioni internazionali pertinenti o da altre disposizioni di legge in vigore.
- 9.3 Al verificarsi di uno qualsiasi di tali eventi, la parte che ne soffre dovrà informare l'altra parte per iscritto il prima possibile e adottare ogni misura ragionevole per porre fine alla situazione di forza maggiore e limitarne le conseguenze.
- 9.4 In questi casi, entrambe le Parti avranno il diritto di recedere dal contratto anche se parzialmente eseguito. In caso di recesso, il Cliente pagherà i corrispettivi addebitabili per i Servizi resi fino alla data di risoluzione e rimborserà tutte le relative spese sostenute dalla Società (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, trasporto, deposito, nolo, stoccaggio, parcheggio, assicurazione e/o spese di consegna).
- 9.5 Nessuna delle parti sarà considerata inadempiente ai propri obblighi contrattuali fintanto che l'adempimento degli stessi sia impedito da cause di forza maggiore.
- 9.6 Il Cliente sarà responsabile della rimozione delle Merci danneggiate da un evento di Forza Maggiore e della pulizia dell'area di deposito interessata o, ad esclusiva discrezione della Società, potrà essere quest'ultima ad occuparsene fatturando al Cliente tutti i costi di rimozione e pulizia dell'area di deposito interessata.
- 10. QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO**
- 10.1 Il valore delle Merci sarà determinato secondo il prezzo corrente risultante dal listino di borsa o, in mancanza di tale prezzo, in base a quello corrente di mercato o, in mancanza di prezzo quotato in borsa o di prezzo corrente di mercato, riferendosi al valore usuale delle Merci dello stesso genere e qualità.
- 11. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ**
- 11.1 La Società non sarà responsabile nei confronti del Cliente o di qualsiasi altra parte che avanzi tramite il Cliente pretese di natura contrattuale, extracontrattuale (anche per negligenza o per violazione di obblighi di legge) o di altra natura, per qualsiasi perdita, costo, spesa, diritto a risarcimento o indennizzo, danno, lesione o morte, di qualsiasi genere e in qualunque modo cagionati ("Danni"), derivanti come conseguenza dell'esecuzione dei Servizi da parte della Società al Cliente o altrimenti causati, a meno che non sia dimostrato dal Cliente che i Danni in questione siano stati causati da dolo, colpa grave o colpa equiparata al dolo da parte della Società.
- 11.2 Il Cliente dovrà altresì fornire prova di un nesso causale prevedibile tra il dolo, la colpa grave, o la colpa equiparata al dolo, e i Danni in questione.

A. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI

- 11.3 La responsabilità della Società è limitata ad un importo che non eccede il prezzo pagato o dovuto dal Cliente per il singolo Servizio o incarico che ha cagionato i Danni.
- 11.4 Nonostante quanto previsto nelle presenti Condizioni, e al fine di evitare dubbi, in caso di incompatibilità tra le presenti Condizioni e quelle imposte dal porto locale relativamente alla limitazione di responsabilità della Società (a seconda dei casi, si veda ad esempio l'elenco di cui al paragrafo 1.1 che precede), troverà applicazione la disposizione più favorevole per la Società.
- 11.5 In caso di servizi di deposito:**
- a) fatto salvo quanto previsto al paragrafo 8, la Società non sarà responsabile per eventuali danni o deterioramenti delle Merci durante il deposito nelle strutture di deposito causati da circostanze al di fuori del ragionevole controllo della Società, come ad es. danno o deterioramento causati da vizio intrinseco, calo naturale o normale usura;
- 11.6 **nel caso in cui la Società abbia assunto il trasporto delle Merci:**
- a) la sua responsabilità in relazione a qualsiasi perdita, danno e richiesta di risarcimento derivante dalle operazioni di spedizione e/o trasporto, comprese eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo Spedizioniere e/o dal Vettore ai sensi della normativa uniforme applicabile a ciascuna spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto o spedizione, ivi inclusa la normativa nazionale eventualmente disciplinante le operazioni di spedizione e/o trasporto, e in ogni caso non potrà eccedere il limite risarcitorio previsto per il vettore che effettivamente esegue il trasporto. Per "Sosta tecnica" si intende la sosta delle Merci in un'area di stoccaggio, o in un deposito, o in un terminal o in un'altra area di ricovero, per esigenze connesse all'esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire le Merci nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna delle Merci al Vettore o al Destinatario;
- b) inoltre, la Società potrà beneficiare di qualsiasi esonero da responsabilità, limitazione di responsabilità, termini per l'esercizio del reclamo o dell'azione ed anche, a sua scelta, delle clausole sulla giurisdizione, applicabili ai vettori contrattuali o a qualsiasi altro subcontraente che sia stato impiegato per l'esecuzione degli ordini ricevuti;
- c) la Società è esonerata da responsabilità in caso di conseguenze derivanti dal ritardato o mancato ritiro delle Merci a destino; il Cliente dovrà pertanto risarcire e tenere manlevata e indenne la Società, integralmente e a fronte di semplice richiesta, in relazione a qualsiasi pretesa o richiesta di pagamento e alle eventuali spese accessorie (inclusa la copertura totale delle spese legali) che, a tal proposito, dovessero essere rivolte alla Società.
- 11.7 Qualsiasi clausola in qualsiasi documento diverso dalle presenti Condizioni che aumenti direttamente o indirettamente i limiti quantitativi stabiliti nelle presenti Condizioni sarà nulla.
- 11.8 Le limitazioni previste dalle presenti Condizioni si applicano a tutte le pretese nei confronti della Società, indipendentemente dal fatto che siano basate su responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
- 12 LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DI TERZI**
- 12.1 La Società è autorizzata a selezionare e incaricare spedizionieri, vettori, autotrasportatori, gestori di magazzini, stivatori, spedizionieri doganali, armatori, compagnie di navigazione, compagnie aeree, broker di noleggi, assicurazioni, che saranno tutti considerati fornitori indipendenti della Società. Le Merci saranno loro affidate alle condizioni contenute nei regolamenti nazionali o nelle convenzioni internazionali applicabili alla modalità di trasporto o ai Servizi interessati, nonché secondo le norme, i regolamenti, le disposizioni e le condizioni applicabili, siano esse scritte, stampate, timbrate o pubblicate sui siti web dei fornitori, indicate su lettere di vettura, lettere di consegna, polizze di carico e ricevute emesse da tali fornitori. In nessun caso la Società sarà responsabile per atti negligenti od omissioni ad opera di uno dei fornitori indipendenti di cui al presente paragrafo.
- 12.2 In caso di incompatibilità tra le presenti Condizioni e le condizioni generali di cui al paragrafo 12.1 che precede, e/o qualsiasi condizione generale imposta dal porto locale relativa alla limitazione di responsabilità della Società, a seconda dei casi (si veda ad esempio l'elenco di cui al precedente paragrafo 1.1), si applicherà la disposizione più favorevole per la Società.
- 12.3 La Società in ogni momento potrà dichiarare applicabili disposizioni delle condizioni stipulate da terzi con i quali abbia concluso contratti al fine di procurare il trasporto, il deposito, la movimentazione e la consegna delle Merci o l'esecuzione di un Servizio.
- 13 GARANZIE DEL CLIENTE**
- 13.1 Il Cliente garantisce che le Merci:
- a) siano conformi a tutte le normative internazionali di sicurezza applicabili e siano adeguatamente imballate e/o idonee a sopportare i rischi ordinari dei Servizi;
- b) fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.1a), non siano pericolose, rischiose, velenose, infiammabili, tossiche o suscettibili di diventarlo nella forma in cui sono consegnate e/o in cui devono rimanere durante l'esecuzione dei Servizi, o che possano emettere qualsiasi emissione dannosa, inclusi polveri, gas, fumi, liquidi o radiazioni;
- c) siano accuratamente descritte e, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 13.1 b), che non presenterà Merci pericolose o Merci a temperatura controllata senza aver prima fornito alla Società una descrizione completa delle Merci e averne comunicato la natura, fermo il diritto della Società di rifiutare a sua discrezione di fornire Servizi in relazione a Merci pericolose, dichiarate o meno dal Cliente;
- d) non abbiano parassiti, non siano infestate, marce o soggette ad attacchi fungini e non siano suscettibili di diventarlo durante l'esecuzione dei Servizi;
- e) non siano surriscaldate o non riscaldate a sufficienza o suscettibili di diventarlo durante l'esecuzione dei Servizi;
- f) non contamineranno, né causeranno pericolo, lesioni, inquinamento o danni a persone o ad altre Merci, attrezzature o proprietà di terzi o alle strutture della Società o all'acqua o all'aria ad esse adiacenti;
- g) non richiedano per essere mantenute al sicuro alcuna protezione speciale (diversa da quanto concordato in forma scritta con la Società) a causa della vulnerabilità al caldo, al freddo, alla luce naturale o artificiale, all'umidità, al sale, al furto, al vandalismo o alla vicinanza ad altre Merci o della loro infiammabilità, ma che rimarranno al sicuro se lasciate all'aperto presso le strutture della Società o in luogo coperto;
- h) non contengano droghe, materiale di contrabbando, materiale pornografico o altro materiale illegale;
- i) siano adeguatamente e sufficientemente imballate, contrassegnate e pesate conformemente a tutte le leggi, i regolamenti, i requisiti normativi e i codici di condotta applicabili, e accuratamente documentate ed etichettate ai fini della spedizione, della movimentazione del carico, delle pratiche doganali e fini simili.

A. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI

- 13.2 La Società potrà invocare la risoluzione di diritto del contratto qualora una delle garanzie sopra elencate si riveli sostanzialmente falsa, imprecisa o fuorviante. Il Cliente dovrà risarcire e tenere manlevata e indenne la Società, integralmente e a fronte di semplice richiesta, in relazione a tutti i danni, azioni, pretese, spese e sanzioni pecuniarie (inclusa la copertura totale delle spese legali) che la Società dovesse subire o in cui dovesse incorrere quale conseguenza di ciò.
- 14 OBBLIGO DI MANLEVA DEL CLIENTE**
- 14.1 Salvo nella misura in cui la Società sia responsabile secondo le disposizioni dei paragrafi 7-11, il Cliente dovrà risarcire e tenere manlevata e indenne la Società, integralmente e a fronte di semplice richiesta, in relazione a tutte le pretese da parte di terzi e alle spese ad esse accessorie (inclusa la copertura totale delle spese legali) incorse o comunque in connessione con l'esecuzione dei Servizi o della Merce.
- 15 ASSICURAZIONE**
- 15.1 Le Merci non sono assicurate dalla Società salvo espressa richiesta scritta del Cliente accettata dalla Società. Il Cliente si impegna ad assicurare le proprie Merci a proprie spese e rinuncia a rivalersi nei confronti della Società, rivolgendosi unicamente verso la propria assicurazione in caso di ogni tipologia di perdita della Merce.
- 15.2 Se la Società ha concordato con il Cliente di provvedere all'assicurazione:
- la Società stipulerà sempre per conto del Cliente, o del titolare di interessi assicurabili, la copertura dei rischi di perdita o danneggiamento delle Merci, agendo in qualità di Prestatore di Servizi non assicurato;
 - il Cliente dovrà rispondere integralmente di tutti i costi e le spese relativi a tale assicurazione;
 - tutte le assicurazioni stipulate saranno soggette alle usuali eccezioni e condizioni delle polizze della compagnia di assicurazione o dei sottoscrittori che si assumono il rischio;
 - la Società non sarà responsabile della scelta dell'assicuratore e della sua solvibilità;
 - i rischi da coprire dovranno essere chiaramente indicati nella dichiarazione del valore corrente delle Merci rilasciata dal Cliente. Non è sufficiente una semplice dichiarazione del valore da parte del Cliente;
 - qualora il Cliente non specifichi chiaramente i rischi contro i quali le Merci debbano essere assicurate, si dà atto che le Merci sono coperte solo contro i rischi ordinari, per conto di chi spetta, ad esclusiva ed assoluta discrezione della Società;
 - il Cliente sarà responsabile di tutti i premi assicurativi calcolati sulla base di un intero mese di calendario, sicché una frazione del mese sarà conteggiata come un intero mese di calendario, salvo diverso accordo scritto con la Società;
 - le eventuali franchigie assicurative saranno a carico del Cliente;
 - la Società non avrà alcun obbligo di stipulare un'assicurazione separata per ciascuna singola spedizione, ma potrà dichiararla su qualsiasi polizza aperta o generale;
 - la polizza assicurativa concordata sarà a disposizione del Cliente su sua espressa richiesta;
 - il Cliente accetta espressamente che la Società ha la facoltà di inserire nell'assicurazione una clausola che preveda la rinuncia da parte dell'assicuratore ad ogni diritto di rivalsa, in surroga o altrimenti, nei confronti della Società e dei suoi preposti in relazione ad eventuali pretese che dovessero essere avanzate dall'assicuratore una volta che il sinistro sia stato liquidato; e
- 1) si considera che, impartendo istruzioni per la stipula dell'assicurazione, il Cliente abbia incaricato la Società di prendere accordi con l'assicuratore, ad esclusiva ed assoluta discrezione della Società, compresi quelli relativi alle condizioni di assicurazione e di liquidazione delle richieste di risarcimento danni. La Società avrà il diritto di riscuotere gli importi eventualmente liquidati, ma sarà tenuta a pagare al Cliente l'indennizzo da essa ricevuto solo dopo aver dedotto tutte le somme ad essa dovute.
- 15.3 La Società non sarà responsabile di eventuali danni derivanti dal mancato pagamento totale o parziale da parte dell'assicuratore, o dal fatto che una richiesta di risarcimento concernente un danno sia contestata, in conseguenza di circostanze delle quali la Società non può essere ritenuta responsabile indipendentemente dal modo in cui la Società sia stata coinvolta nella stipula dell'assicurazione.
- 15.4 Ove le Merci in custodia della Società vengano distrutte da un incendio o da qualsiasi altra causa (indipendentemente dal fatto che l'assicurazione sia stata stipulata per il tramite della Società):
- la data di distruzione varrà come data di consegna e tutti i corrispettivi dovuti alla Società saranno dovuti fino a tale data inclusa; e
 - ove l'assistenza della Società risulti opportuna o necessaria per la valutazione del danno, tale assistenza sarà fornita dalla Società a sua esclusiva e assoluta discrezione dietro pagamento da parte del Cliente di una tariffa fissata dalla Società e a condizione che tutte le altre somme ad essa dovute siano state integralmente pagate.
- 16 DIRITTO DI RECESSO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- 16.1 Qualora il contratto sia a tempo indeterminato, le Parti avranno facoltà di recedere in qualsiasi momento, con la sola necessità di previa comunicazione scritta mediante lettera raccomandata o email con preavviso di almeno quindici (15) giorni, senza che alcuna delle Parti abbia il diritto di chiedere alcun risarcimento per il recesso anche ove cagioni loro un danno, salvo diverso ed espresso accordo scritto.
- 16.2 In caso di recesso dal contratto di cui al paragrafo che precede, il Cliente dovrà rimborsare tutti i corrispettivi maturati e le spese sostenute dalla Società fino al momento dello scioglimento del contratto o della consegna della Merce al Cliente.
- 16.3 Qualora una delle parti ritenga che l'altra abbia commesso una violazione di non scarsa importanza di uno degli obblighi previsti dal contratto, ne dovrà dare comunicazione mediante avviso scritto alla parte inadempiente fornendo una descrizione dettagliata della violazione. La parte inadempiente disporrà di dieci (10) giorni dal ricevimento dell'avviso per utilizzare tutti i mezzi ragionevoli per porre rimedio all'allegata violazione e per comunicare in forma scritta alla parte adempiente che vi si è posto rimedio. Ove la violazione non venga sanata entro il termine di dieci (10) giorni, la parte adempiente avrà il diritto di dichiarare il contratto risolto senza ulteriore avviso e di richiedere il risarcimento dei danni. La risoluzione ha efficacia dalla data di consegna di tale avviso. Nessuna delle parti può sospendere l'adempimento del proprio obbligo durante il periodo concesso per sanare l'inadempimento.

A. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI**17 ESERCIZIO DELLE AZIONI**

- 17.1 Salvo che una norma inderogabile altrimenti applicabile stabilisca diversamente, le azioni per qualsivoglia perdita, costo, spesa, diritto a risarcimento o indennizzo, danno, lesione o morte, di qualsiasi genere e in qualunque modo cagionati (“Danno”), e per qualsiasi altro danno causato nell’esecuzione dei Servizi non potranno essere esercitate e saranno per sempre rinunciate salvo che una comunicazione di reclamo non venga formulata in forma scritta e inviata alla Società perentoriamente entro i termini decadenziali e di prescrizione previsti dalle convenzioni internazionali applicabili o da qualsiasi legge applicabile o, ove le convenzioni internazionali o la legge applicabile non prevedano alcun termine decadenziale o di prescrizione, entro e non oltre tre (3) giorni dalla data in cui il Cliente è venuto a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, dell’esistenza del Danno, a meno che non sia previsto dalla legge applicabile un periodo più lungo, nel qual caso il termine decadenziale o di prescrizione per notificare reclami alla Società sarà il più breve periodo applicabile consentito dalla legge.
- 17.2 Quando il reclamo si riferisca a perdite, danni o ritardi verificatisi nell’esecuzione di un trasporto, i reclami e le riserve devono essere presentati secondo i termini e le condizioni indicati nella convenzione internazionale applicabile alla spedizione, o ai sensi della legislazione nazionale applicabile, incluso il diritto interno applicabile alla modalità di trasporto in questione.
- 17.3 Fatto salvo quanto precede, qualsiasi azione o pretesa del Cliente nei confronti della Società relativa ai Servizi da essa prestati ai sensi delle presenti Condizioni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, si estinguerà ove un’azione giudiziale non sia promossa nei confronti della Società entro dieci (10) mesi.
- 17.4 Il termine estintivo di cui al paragrafo 17.3 decorre dal giorno in cui il Cliente è venuto, o sarebbe dovuto venire, a conoscenza dell’esistenza del Danno. Tuttavia tale termine estintivo comincerà comunque a decorrere al più tardi dal sessantesimo (60°) giorno da quello in cui si è verificato l’evento che ha causato il Danno.

18 RISERVATEZZA

- 18.1 Ciascuna parte accetta di trattare come riservate tutte le informazioni rilevanti ricevute dall’altra parte, o dalle altre parti, e dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per salvaguardare le informazioni riservate dell’altra parte o delle altre parti.
- 18.2 Il Cliente autorizza la Società al trattamento di tutti i dati relativi alle Merci e alla spedizione, anche personali ove necessario, al fine di consentire alla Società di occuparsi delle necessarie questioni amministrative e operative online al fine di fornire la migliore assistenza alle Merci e alla spedizione.

19 CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA

- 19.1 Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni risultasse inapplicabile, invalida o parzialmente invalida, le altre disposizioni rimarranno impregiudicate, opponibili e valide.

20 NON RINUNCIA

- 20.1 Il mancato esercizio, e il ritardo nell’esercizio, da parte della Società di qualsivoglia diritto previsto dalle presenti Condizioni non costituirà rinuncia allo stesso. L’esercizio di qualsiasi diritto da parte della Società in forza delle presenti Condizioni non precluderà l’esercizio di altri diritti, inoltre i rimedi ivi previsti sono da considerarsi addizionali e non escludono quelli previsti dalla legge.

21 PRIVACY

- 21.1 Entrambe le Parti devono adempiere, in conformità con la prassi di mercato del settore, a tutti gli obblighi previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (o, nelle giurisdizioni nelle quali il GDPR non trova applicazione, a qualsiasi altra legge simile in materia di protezione dei dati personali applicabile ai sensi del paragrafo 22.1) e a qualsiasi obbligo che una parte sia tenuta ad imporre all’altra, compresa in particolare l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate contro il trattamento non autorizzato o illecito di dati personali e contro la perdita accidentale, la distruzione o il danneggiamento di dati personali.
- 21.2 Ciascuna parte risarcirà e terrà manlevata e indenne l’altra, integralmente e a fronte di semplice richiesta, in relazione a qualsiasi danno ragionevolmente prevedibile subito dall’altra parte a seguito di una violazione del paragrafo 21.1 ad opera della parte inadempiente e/o a qualsiasi pretesa o reclamo da parte di qualsiasi soggetto contattato dalla parte inadempiente nell’esecuzione dei Servizi, a condizione che la parte che avanzi pretese in base alla presente disposizione adotti misure ragionevoli per mitigare tali danni.

22 LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

- 22.1 Ogni controversia relativa alla Merce, ai Servizi, alle presenti Condizioni e tutte le questioni extracontrattuali ad esse associate, da esse derivanti o ad esse connesse, nonché tutte le offerte fatte e i contratti conclusi dalla Società e dal Cliente sono disciplinati e devono essere interpretati e applicati in conformità con le leggi del paese in cui ha sede legale la Società con la quale il Cliente ha concluso il contratto, non prendendo in considerazione alcuna norma regolatrice di conflitti di legge.
- 22.2 Le Parti convengono che qualsiasi relativa alla Merce, ai Servizi, alle presenti Condizioni e tutte le questioni extracontrattuali associate a, derivanti da o connesse ad esse, nonché in relazione a qualsiasi offerta fatta e al contratto concluso tra la Società e il Cliente, inclusa qualsiasi questione relativa alla loro esistenza, validità o risoluzione, saranno risolte in via definitiva ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da tre (3) arbitri nominati in conformità con tale Regolamento.
- 22.3 L’istituzione arbitrale è la Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.
- 22.4 Il procedimento arbitrale sarà condotto in inglese e avrà luogo a Parigi. Se la Società con la quale il Cliente ha concluso il contratto ha la propria sede legale in Asia, il procedimento arbitrale avrà luogo a Singapore (Singapore); se la Società con la quale il Cliente ha concluso il contratto ha la propria sede legale in Africa il procedimento arbitrale avrà luogo a Johannesburg, (Sud Africa); se la Società con la quale il Cliente ha concluso il contratto ha la propria sede legale negli USA il procedimento arbitrale avrà luogo a Houston (Texas, USA); se la Società con la quale il Cliente ha concluso il contratto ha la propria sede legale in Canada, il procedimento arbitrale avrà luogo a Toronto; se la Società con la quale il Cliente ha concluso il contratto ha la propria sede legale in Sud America il procedimento arbitrale avrà luogo a Rio de Janeiro (Brasile).
- 22.5 Il Cliente accetta di non agire giudizialmente in tribunali o fori diversi dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale e di essere responsabile e farsi carico delle spese e dei costi legali della Società (da risarcirsi integralmente) nel procedere e/o per ottenere l’estinzione di giudizi promossi davanti a

A. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI

- tribunali o fori diversi da quello prescelto ai sensi dei paragrafi precedenti. Le parti convengono che, ad eccezione delle richieste di cui al paragrafo 22.8, la questione relativa all'applicabilità del lodo arbitrale sarà devoluta ai 3 arbitri.
- 22.6 Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le Parti e sarà esecutivo in conformità ai suoi termini.
- 22.7 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte soccombente o secondo quanto stabilito dalla Corte arbitrale. Ove una Parte debba eseguire un lodo arbitrale mediante un'azione giudiziale di qualsiasi genere, la Parte nei confronti della quale tale azione venga intrapresa dovrà sopportare tutti i costi, le spese e i compensi dei legali (da risarcirsi integralmente), inclusi eventuali costi di ulteriori contenziosi o arbitrati sostenuti dalla Parte che intende dare esecuzione al lodo.
- 22.8 In deroga a quanto precede, la Società potrà agire giudizialmente nei confronti del Cliente per il recupero di somme ad essa dovute per i Servizi resi il cui termine di pagamento sia scaduto, nel qual caso il foro competente in via esclusiva sarà quello della città in cui ha la sede legale la Società con la quale il Cliente ha concluso il contratto, che si presume essere il luogo di conclusione ed esecuzione dello stesso.
- 22.9 In deroga alle precedenti disposizioni della presente clausola, tutte le controversie che coinvolgano PGS China che non siano correlate all'estero come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui entrambe le parti siano società cinesi, o le merci siano immagazzinate in Cina, o il trasporto sia avvenuto in Cina, o il contratto sia stato firmato ed eseguito in Cina, saranno deferite in via esclusiva alla giurisdizione dei tribunali locali in cui vengono prestati i Servizi.
- 22.10 Tutte le controversie che coinvolgano Pacorini Vietnam che non siano correlate all'estero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui entrambe le parti siano società vietnamite, o le merci siano immagazzinate in Vietnam, o il trasporto sia avvenuto in Vietnam, o il contratto sia stato firmato ed eseguito in Vietnam, saranno deferite in via esclusiva alla giurisdizione dei tribunali locali in cui vengono prestati i Servizi.

B. DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AI SERVIZI DI SPEDIZIONE**23 AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 23.1 Sia quando agisce in proprio che quando agisce per conto di terzi nella conclusione del contratto di spedizione e/o trasporto, il Cliente accetta espressamente che le "Disposizioni speciali applicabili ai servizi di spedizione" di cui alla presente Sezione B delle presenti Condizioni disciplinino altresì tutti i rapporti contrattuali ed

extracontrattuali con la Società e tutte le azioni e pretese nei suoi confronti.

- 23.2 La presente sezione deve essere interpretata come in aggiunta e non in deroga o in sostituzione di alcuna delle disposizioni espresse nella presente sezione A "Disposizioni generali applicabili a tutti i Servizi".

B. DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AI SERVIZI DI SPEDIZIONE**24 SERVIZI DI SPEDIZIONE**

24.1 In virtù di un espresso mandato ricevuto dal Cliente, ed in conformità con le istruzioni ricevute, la Società provvederà a concludere il contratto di trasporto e sarà autorizzata ad impegnarsi a spedire Merci sia in nome proprio che a nome del Cliente, ma sempre per conto di quest'ultimo, e conformemente a ciò, fornendo tutti i Servizi che dovessero risultare necessari, eseguendo tutte le formalità richieste e concludendo gli accordi necessari a tal fine. In tal caso la Società agisce in qualità di spedizioniere e l'esecuzione del contratto di trasporto da essa concluso con terzi in nome e per conto del suo Cliente esula dai suoi obblighi e dalle sue responsabilità, indipendentemente dalla modalità di determinazione del compenso.

24.2 La Società non potrà essere ritenuta responsabile in qualità di vettore qualora il Cliente abbia ricevuto un documento di trasporto rilasciato da soggetto diverso dalla Società e non affermi, entro un termine ragionevole, che la Società sia comunque responsabile in qualità di vettore.

24.3 Nella presente Sezione B per Cliente si intende qualsiasi soggetto avente diritti od obblighi derivanti dal contratto di Servizi di Spedizione concluso con la Società, o in conseguenza della sua attività in relazione a tali servizi, e comprende pertanto la parte che compare come mittente, o di caricatore, nel contratto di trasporto concluso dalla Società.

25 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

25.1 La Società adempie all'incarico con impegno commercialmente ragionevole.

25.2 La Società è autorizzata a raggruppare la merce con altra, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

25.3 La Società non si assume alcuna responsabilità con riguardo all'interpretazione delle istruzioni ricevute dal Cliente verbalmente o telefonicamente senza conferma scritta, ma può fare affidamento su ogni istruzione verbale ricevuta dal Cliente, pur in assenza di conferma scritta, a sua esclusiva ed assoluta discrezionalità.

25.4 Qualora il Cliente non fornisca il corretto codice doganale, la Società o i suoi rappresentanti saranno autorizzati a rilasciare la dichiarazione doganale sulla base delle informazioni e dei documenti forniti. Il Cliente esonera la Società da ogni responsabilità e si obbliga a tenere manlevata e indenne la Società, ed i suoi rappresentanti, da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dalle autorità di controllo o da altri uffici correlati in conseguenza di ciò.

25.5 La Società non è responsabile delle prestazioni fornite da terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vettori, trasportatori terrestri, depositari, imballatori, mittenti, assicuratori e/o banchieri, i cui Servizi sono richiesti per l'esecuzione delle istruzioni.

25.6 La Società non è responsabile in caso di conseguenze derivanti dal ritardato o mancato ritiro delle merci a destino: il Cliente pertanto dovrà risarcire e tenere manlevata e indenne la Società, integralmente e a fronte di semplice richiesta, in relazione a qualsiasi pretesa e spesa accessoria (inclusa la copertura totale delle spese legali) che, a tal riguardo, dovesse essere rivolta alla Società.

25.7 La Società non ha alcun obbligo di:

a) accertare, né di richiamare l'attenzione del Cliente, sull'esistenza di eventuali impedimenti imposti dalla legge o dalle autorità competenti riguardanti la spedizione, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito;

b) accertare l'esistenza, l'integrità e l'idoneità dell'imballaggio per la merce da spedire, e non può pertanto essere ritenuta responsabile di eventuali danni alla merce

fornita priva di imballaggio, o imballata in modo inadeguato o improprio;

c) rilasciare la dichiarazione "di interesse alla consegna" di cui all'art. 22 della Convenzione di Montreal 22-5-99 (e/o art. 35 COTIF-CIM), né di dichiarare al vettore il valore della merce (ai sensi dell'art. 26 CMR, dell'art. 4.5.a Convenzione di Bruxelles o di qualsiasi altra normativa nazionale o convenzione internazionale pertinente), salvo espressa richiesta in tal senso ricevuta per iscritto dal Cliente.

25.8 La Società non garantisce il rispetto dei termini di consegna, né l'applicazione di priorità specifiche nel completamento dell'ordine di spedizione, anche qualora tali termini e/o priorità siano menzionati nei documenti di spedizione, né garantisce l'accuratezza delle informazioni ricevute dai vettori sulle date di carico, scarico o consegna della merce, né sulle date di arrivo a destinazione del mezzo di trasporto. La Società sarà autorizzata a modificare i termini di consegna indicati dal Cliente qualora non fossero compatibili con il rispetto da parte del vettore delle norme di sicurezza che regolano il trasporto.

25.9 La Società è autorizzata, ma non ha alcun obbligo, di ispezionare in qualsiasi momento le merci ad essa affidate.

26 MODALITÀ E PERCORSO DEL TRASPORTO

26.1 La Società eseguirà i Servizi secondo le istruzioni del Cliente, come concordato. Qualora le istruzioni siano inaccurate o incomplete o non conformi al contratto, la Società potrà, a rischio e a spese del Cliente, agire come riterrà opportuno.

26.2 Salvo diverso accordo, la Società potrà organizzare il trasporto delle Merci sopra o sotto coperta senza avvisare il Cliente. Salvo diverso accordo, la Società potrà scegliere o sostituire i mezzi, il percorso e la procedura da seguire nella movimentazione, nello stivaggio, nel deposito e nel trasporto delle Merci, adoperandosi per quanto ragionevolmente possibile per informarne il Cliente.

27 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

27.1 Si considera che il Cliente abbia garantito e dichiarato:

a) che la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in ogni documento di trasporto;

b) che le Merci che la Società ha dichiarato non accettabili ai sensi del paragrafo 3.1 sono state riconosciute tali dal Cliente e non sono state incluse nella spedizione;

c) che la natura delle Merci, il numero, la quantità, la qualità e il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e pallet), il volume e le dimensioni dei colli e ogni altra informazione fornita sono veritiere e accurate;

d) che l'imballaggio e l'etichettatura, in relazione alle Merci e alle condizioni di trasporto, sono ritenuti idonei e che le etichette che contrassegnano le Merci consentono una facile e univoca identificazione del tipo e delle caratteristiche del carico.

27.2 Si considera che il Cliente abbia inoltre espressamente dichiarato di tenere manlevata e indenne la Società da qualsiasi danno, perdita, pretesa o spesa derivante:

a) dalla violazione delle garanzie sopra indicate;

b) dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio;

c) dalla mancanza di informazioni sulle merci e sui colli circa le necessarie cautele da adottare per la loro movimentazione e sollevamento.

27.3 Il Cliente dovrà fornire in tempo utile alla Società istruzioni chiare e precise sul trasporto, nonché i documenti necessari per l'accettazione e la spedizione delle merci. Qualora il Cliente non fornisca istruzioni, o qualora dette istruzioni risultino poco chiare e/o impraticabili, la Società procederà secondo il proprio miglior giudizio a sua esclusiva ed

B. DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AI SERVIZI DI SPEDIZIONE

- assoluta discrezionalità, nel migliore interesse del Cliente. Salvo diverso accordo scritto, il Cliente dovrà fornire alla Società, anticipatamente, i fondi necessari per eseguire l'incarico e per adempiere a tutte le relative obbligazioni che la Società abbia assunto e/o dovesse assumere in nome proprio e per conto del Cliente. Qualora la Società debba sostenere anticipatamente le spese necessarie, o non riceva tempestivamente i fondi dovuti, avrà diritto al rimborso delle eventuali perdite generate dalle oscillazioni dei cambi, oltre alle commissioni standard, alla commissione dovuta per i pagamenti anticipati, e gli interessi legali.
- 27.4 Nel caso in cui la Società assuma l'esecuzione delle operazioni doganali, il Cliente garantisce che la documentazione che accompagna le Merci è autentica, completa e priva di irregolarità e che le Merci corrispondono rigorosamente alla descrizione fornita, sono conformi alle normative vigenti, sono di libera esportazione/importazione e in regola con la marcatura. Il Cliente è, inoltre, tenuto a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale delle Merci, e tutta la documentazione necessaria per dar corso alle operazioni e alle formalità doganali.
- 28 OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE IN AVARIA COMUNE**
- 28.1 Il Cliente dovrà risarcire e tenere manlevata e indenne la Società in relazione a qualsiasi pretesa formulata con riguardo a un Avaria Comune che dovesse essere avanzata nei suoi confronti e dovrà fornire la garanzia eventualmente richiesta dalla Società a tale riguardo.
- 29 DEPOSITO**
- 29.1 Il deposito di merci affidate alla Società per essere spedite in base a un contratto di spedizione sarà organizzato presso le strutture della Società o presso strutture di terzi, pubbliche o private, a discrezione della Società.
- 29.2 Qualora la Società depositi le merci presso strutture di terzi, si applicheranno tra la Società e il terzo depositario le stesse condizioni in vigore tra la Società e il Cliente (comprese eventuali limitazioni di responsabilità).
- 29.3 La Società può concedere il diritto esclusivo di utilizzare parte dei propri magazzini per depositare determinate Merci. Il compenso per la concessione delle predette strutture sarà concordato di volta in volta in funzione della durata della concessione.
- 29.4 Qualora il Cliente consegni alla Società le Merci per un deposito a lungo termine (viene considerato tale un periodo superiore a 60 giorni), in deroga al paragrafo 16.1, la Società potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito, dandone comunicazione scritta al Cliente mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno quindici (15) giorni. Il Cliente dovrà pagare tutti i corrispettivi e le spese sostenute dalla Società fino al giorno di partenza della merce dai magazzini della Società.
- 29.5 Qualora la merce sia soggetta a qualsivoglia ispezione, lavorazione, campionamento o movimentazione durante il deposito presso il magazzino, dovranno essere presi preventivamente accordi in tal senso e detta procedura dovrà essere eseguita da personale incaricato dalla Società o, ove percorribile, da personale nominato dal Cliente con l'assistenza e la supervisione di un rappresentante della Società.
- 29.6 La responsabilità per i Servizi di deposito prestatati dalla Società in qualità di Spedizioniere in relazione a qualsiasi danno e pretesa derivanti dalle operazioni di stoccaggio sarà limitata esclusivamente a colpa grave o dolo imputabile alla Società.
- 29.7 Il Cliente sarà responsabile per tutti i danni subiti dalla Società che derivino dalle attività del Cliente e dei suoi preposti. Qualsiasi persona che si trovi presso le strutture della Società, o presso qualsiasi struttura in cui la Società svolga la propria attività, sarà tenuta ad osservare le norme di sicurezza vigenti, emanate dalle autorità competenti o dalla Società, e ad agire nel loro rispetto al fine di garantire l'ordine e la sicurezza. Il Cliente si impegna ad assicurare, proteggere e tenere manlevata e indenne la Società da ogni reclamo conseguente alla presenza di personale del Cliente nei locali della Società. La Società può richiedere che il Cliente fornisca una copia della polizza assicurativa che nomina la Società come assicurato aggiuntivo come richiesto dalle presenti Condizioni, ma il mancato compimento di un tanto da parte della Società non opererà come una rinuncia all'obbligo imposto al Cliente di nominare la Società come assicurato aggiuntivo ai sensi delle presenti Condizioni.
- 30 IMPEDIMENTI**
- 30.1 Qualora in qualsiasi momento le prestazioni della Società siano o possano essere interessate da impedimenti o rischi di qualsiasi natura (comprese le condizioni delle Merci), non derivanti da colpa o negligenza della Società e che non possano essere evitati adoperandosi ragionevolmente, essa potrà abbandonare il trasporto delle Merci di cui al contratto e, ove ragionevolmente possibile, porre le Merci o parte di esse a disposizione del Cliente in un luogo che la Società possa ritenere sicuro e adatto, al che si considererà effettuata la consegna e la responsabilità della Società in relazione a tali Merci cesserà. In ogni caso, lo Spedizioniere avrà diritto al compenso pattuito contrattualmente e il Cliente dovrà sostenere gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dalle suddette circostanze.
- 31 VARIE**
- Qualsiasi premio, abbuono, commissione o compenso di intermediazione su noli e simili, ottenuti dalle tariffe dei vettori della Società, sarà di competenza esclusiva della Società.

C. DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AI SERVIZI DI MAGAZZINO E DISTRIBUZIONE**32 AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 32.1 Sia quando agisce in proprio che quando agisce per conto di terzi nella conclusione del contratto di fornitura dei Servizi di magazzino e distribuzione, il Cliente accetta espressamente che le “Disposizioni speciali applicabili ai Servizi di Magazzino e Distribuzione”, contenute nella presente Sezione C delle presenti Condizioni, disciplinano altresì tutti i rapporti contrattuali ed extracontrattuali con la Società e tutte le azioni e pretese nei suoi confronti.
- 32.2 La presente sezione deve essere interpretata come in aggiunta e non in deroga o in sostituzione di alcuna delle disposizioni espresse nella presente sezione A “Disposizioni generali applicabili a tutti i Servizi”.

33 SERVIZI DI MAGAZZINO E DISTRIBUZIONE

- 33.1 Quando agisce in qualità di fornitore di Servizi di magazzino e di distribuzione, la Società fornisce svariati Servizi logistici per un’ampia gamma di beni e merci varie in relazione al ricevimento, scarico, deposito, invio, spedizione e altri Servizi relativi alle Merci, comprese tutte le attività connesse ed aggiuntive.
- 33.2 In assenza di precise istruzioni da parte del Cliente, la Società avrà piena autonomia nell’organizzazione dei Servizi e delle risorse umane e materiali inerenti alla propria attività a sua esclusiva ed assoluta discrezione.

34 OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 34.1 Il Cliente dovrà fornire tempestivamente alla Società istruzioni scritte chiare e precise relativamente alla protezione, movimentazione e al deposito delle Merci e all’esecuzione dell’incarico in generale, specificando in tempo utile in forma scritta prima dell’inizio del lavoro la natura delle Merci, numero, quantità, qualità e contenuto dei colli, il loro peso lordo, le loro dimensioni ed ogni altra informazione utile per l’esecuzione dell’incarico, nonché i documenti necessari per l’accettazione delle Merci. Le comunicazioni o gli accordi verbali o telefonici saranno vincolanti per la Società solo se immediatamente seguiti da una conferma scritta. Qualora il Cliente non fornisca istruzioni scritte o dette istruzioni risultino poco chiare e/o impraticabili, la Società procederà a sua esclusiva ed assoluta discrezione.
- 34.2 Il Cliente garantisce ed è vincolato dall’accuratezza di tutte le descrizioni, i dettagli e/o le informazioni fornite alla Società in relazione alle Merci. Il Cliente sarà responsabile nei confronti della Società, o di qualsiasi altra parte, e dovrà risarcirle e tenerle manlevate e indenni, integralmente e a fronte di semplice richiesta, in relazione a qualsiasi lesione, perdita o danno di qualsiasi genere (inclusa la copertura totale delle spese legali) derivanti da imballaggi, descrizioni, dettagli, indicazioni o informazioni errate e/o ingannevoli e/o incomplete in relazione alle Merci, comprese imprecisioni o omissioni relativamente a marche, numeri, quantità, peso, calibro, misura, proprietà, contenuto, natura, origine, qualità o valore delle Merci, nonché in relazione a eventuali danni derivanti da difetti delle Merci e/o dell’imballo, che non siano stati comunicati alla Società prima della conclusione di un contratto tra le Parti. La Società sarà esonerata da ogni responsabilità qualora le Merci dovessero essere scaricate, distrutte e/o neutralizzate a causa di tale mancanza di informazioni. Il Cliente è responsabile di eventuali danni subiti dalla Società a causa delle attività dei dipendenti o dei rappresentanti del Cliente. Qualsiasi persona che si trovi presso le strutture

della Società, o presso qualsiasi struttura in cui la Società svolga la propria attività, sarà tenuta ad osservare le norme di sicurezza vigenti, emanate dalle autorità competenti o dalla Società, e ad agire nel loro rispetto al fine di garantire l’ordine e la sicurezza.

- 34.3 Il Cliente garantisce che le Merci consegnate sono di sua proprietà o che può disporre in qualità di rappresentante del proprietario o dell’interessato, accettando così le presenti Condizioni non solo per sé stesso ma anche espressamente per conto del suo mandante e/o di qualsiasi altra parte interessata. Il Cliente ha l’obbligo di comunicare immediatamente mediante avviso scritto alla Società il trasferimento o il passaggio di proprietà delle Merci o, a seconda dei casi, il trasferimento o il passaggio del diritto di prendere in consegna le Merci. Il Cliente è inoltre tenuto a informare immediatamente per iscritto la Società di qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei confronti di terzi in merito alla proprietà delle Merci.
- 34.4 Qualora le Merci siano soggette a qualsivoglia ispezione, lavorazione, campionamento o manipolazione durante il loro deposito presso i magazzini, le cisterne, i piazzali, i silos e qualsiasi altra struttura in cui tali Merci siano stoccate dalla Società (“Strutture di Deposito”), il Cliente dovrà informarne la Società mediante avviso scritto con almeno due (2) giorni lavorativi di anticipo, e tali attività dovranno essere svolte alla presenza di un rappresentante della Società durante i normali giorni e orari di lavoro.

35 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

- 35.1 La Società agirà con impegno commercialmente ragionevole nel deposito, nella supervisione e nella cura delle merci e nell’esecuzione dei Servizi.
- 35.2 Salvo diverso accordo scritto, la Società avrà il diritto di sub-affidare a terzi qualsiasi Servizio che ritenga ragionevolmente necessario o opportuno per l’esecuzione delle istruzioni del Cliente. In nessun caso la Società sarà responsabile verso il Cliente per atti negligenti dei subappaltatori della Società o di terze parti.
- 35.3 Qualora il Cliente non fornisca il codice doganale corretto o completo, la Società e i suoi rappresentanti saranno autorizzati a rilasciare la dichiarazione doganale sulla base delle informazioni e dei documenti forniti. Il Cliente accetta e si obbliga ad escludere qualsiasi responsabilità della Società e a tenere manlevata e indenne la Società, nonché i preposti e rappresentanti da essa incaricati, da qualsivoglia pretesa, multa, sanzione, perdita, danno, costo e controversia che possa essere posta in essere dalle autorità di controllo o da altri uffici correlati.
- 35.4 La Società non ha alcun obbligo di accertare, né di richiamare l’attenzione del Cliente sull’esistenza di eventuali impedimenti imposti dalla legge o dalle autorità competenti riguardanti la spedizione, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito.
- 35.5 La Società non è obbligata a pesare o misurare le Merci ricevute, ove non le siano state date istruzioni in tal senso, fermo restando che ha la facoltà di farlo. Ove la Società scoprisse che il peso o le misure differiscano dalle descrizioni fornite dal Cliente, il costo della pesatura e/o misurazione sarà a carico del Cliente. Qualora durante la pesatura delle Merci la Società rilevi una discrepanza, la Società ne informerà tempestivamente il Cliente e quest’ultimo sarà pienamente ed esclusivamente responsabile di tale discrepanza e dei costi ad essa correlati.
- 35.6 La Società non ha alcun obbligo di accertare l’esistenza, l’integrità e l’idoneità dell’imballaggio per le Merci da

- spedire, e pertanto non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni alle Merci fornite prive di imballaggio o imballate in modo inadeguato o improprio.
- 35.7 La Società non garantisce il rispetto dei termini di consegna, né l'applicazione di priorità specifiche nel compimento dei Servizi, anche qualora tali termini e/o priorità siano menzionati nei documenti di spedizione, né garantisce l'accuratezza delle informazioni ricevute dai vettori sulle date di carico, scarico o consegna delle Merci, né sulle date di arrivo a destinazione del mezzo di trasporto. La Società sarà autorizzata a modificare i termini di consegna indicati dal Cliente qualora non fossero compatibili con il rispetto delle norme di sicurezza da parte del vettore.
- 35.8 La Società non ha alcun obbligo di rilasciare la dichiarazione "di interesse alla consegna" di cui all'art. 22 della Convenzione di Montreal 22-5-99 (e/o art. 35 COTIF-CIM), né di dichiarare al vettore il valore delle Merci (ai sensi dell'art. 26 CMR, dell'art. 4.5.a Convenzione di Bruxelles o qualsiasi altra normativa nazionale o convenzione internazionale pertinente), salvo espressa richiesta in tal senso ricevuta per iscritto dal Cliente.
- 36 RICEVIMENTO MERCI E DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SERVIZI DI DEPOSITO**
- 36.1 Il ricevimento delle Merci da parte della Società si compirà con la consegna delle Merci da parte del Cliente alla Società e con la presa in consegna delle Merci da parte della Società nel luogo di deposito. Ove il Cliente incarichi la Società di prendere in consegna le Merci ma queste non arrivino per un qualsiasi motivo, il Cliente si obbliga a risarcire alla Società su base indennitaria tutti i costi e le spese sostenute dalla Società nell'intraprendere qualsiasi azione in conformità con le istruzioni del Cliente.
- 36.2 Il Cliente deve assicurarsi che tutti i dettagli e i documenti necessari e corretti da fornire alla Società per l'esecuzione dei Servizi siano in possesso della Società entro il termine indicato da quest'ultima al fine di garantire il rispetto di tutte le norme e i regolamenti applicabili.
- 36.3 Entro ventiquattro (24) ore dal ricevimento delle Merci presso le Strutture di Deposito, la Società emetterà una ricevuta di magazzino in base alla quantità di Merci ricevuta; tuttavia la Società non sarà responsabile né risponderà nei confronti del Cliente in relazione a:
- pretese derivanti da controversie promosse da terzi che contestino la titolarità o i diritti di proprietà delle Merci, fermo comunque l'obbligo della Società di non svincolare in alcun caso alcuna delle Merci oggetto della controversia senza il previo consenso scritto del Cliente;
 - qualsiasi differenza tra la quantità di Merci indicata nella ricevuta di magazzino e quella riportata nei documenti emessi da qualsiasi compagnia di navigazione, agente marittimo, spedizioniere, autotrasportatore o qualsiasi terzo che possa aver rilasciato documentazione intesa a comprovarne la quantità;
 - pretese non derivanti o causate da dolo o colpa grave della Società. Una volta venuta a conoscenza di una qualsiasi pretesa, controversia o divergenza di tal genere, la Società dovrà immediatamente (e in ogni caso entro ventiquattro (24) ore) informarne il Cliente mediante avviso scritto e adoperarsi al meglio commercialmente per aiutare il Cliente a proteggere i suoi diritti in relazione alle Merci.
- 37 RISCHIO DELLE MERCI**
- 37.1 La Società sarà responsabile, con le esclusioni e limitazioni di cui ai paragrafi 8 e 11, per i danni materiali derivanti dalla perdita o dal danneggiamento delle Merci solo se l'evento che ha cagionato il danno (i) sia frutto di provata colpa grave o violazione dolosa degli obblighi contrattuali della Società e (ii) sia avvenuto tra il momento in cui ha preso in carico le Merci e il momento in cui sono state consegnate. Il Cliente rinuncia espressamente ad ogni reclamo per danni alla Merce contro la Società a meno che tali danni (i) derivino dalla violazione delle obbligazioni contrattuali della Società per dolo o colpa grave provati, e (ii) siano avvenuti tra il momento in cui la Società si è presa carico delle Merci fino al momento in cui queste sono state consegnate.
- 37.2 La Società non sarà responsabile della perdita o del danneggiamento delle Merci dopo che queste avranno lasciato la sua custodia. La Società non avrà alcuna responsabilità, né risponderà, nei confronti del Cliente, o di terzi, in relazione alle Merci dopo che saranno state correttamente restituite dalle strutture di deposito in conformità con le istruzioni di rilascio del Cliente.
- 37.3 La Società non sarà responsabile ove la Merce sia stata trasportata dal Cliente o da un suo rappresentante. Né sarà responsabile per le conseguenze di operazioni di carico o scarico che non siano state da essa eseguite.
- 37.4 La Società sarà responsabile per errori commessi nella documentazione o nella consegna delle Merci solo se causati da dolo, colpa grave o colpa equiparata al dolo della Società. Non sarà responsabile ove l'errore sia stato commesso seguendo le istruzioni del Cliente.
- 37.5 Al momento della consegna delle Merci, il destinatario deve verificare le condizioni in cui vengono ricevute, nonché la quantità, il numero ed il peso dei colli consegnati. In caso di difetto o danno apparente delle Merci o perdita di qualsiasi parte o collo, il destinatario, o il Cliente, deve, a pena di estinzione dell'azione e dei diritti spettanti al Cliente, informare la Società mediante avviso scritto del difetto o del danno e della natura generale di tale difetto o danno al momento della consegna. Ove il difetto o il danno alle Merci o la perdita di qualsiasi parte o collo non siano apparenti al momento della consegna, il destinatario, o il Cliente, devono comunicare la propria riserva per iscritto alla Società entro quarantotto (48) ore dalla consegna delle Merci.
- 37.6 Se il Cliente non richiede il conteggio e/o la pesatura delle Merci prima che esse siano depositate, rinuncia al diritto di reclamare eventuali ammanchi che dovessero verificarsi al momento della consegna.
- 38 ASSICURAZIONE**
- 38.1 Il Cliente dovrà garantire che tutte le Merci siano e saranno in ogni momento adeguatamente assicurate da una "Polizza assicurativa "all risk" a proprie spese, e dovrà garantire che tale polizza assicurativa contenga una rinuncia a diritti di surroga nei confronti della Società e dei suoi incaricati. Il Cliente provvederà a nominare la Società come assicurato aggiuntivo in base alla suddetta polizza. In caso contrario, il Cliente si assume espressamente l'obbligo di tenere la Società manlevata e indenne da qualsiasi pretesa derivante dalla violazione della presente clausola.

D. DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AI SERVIZI TERMINALISTICI**39 AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 39.1 Sia quando agisce in proprio che quando agisce per conto di terzi nella conclusione del contratto di fornitura dei Servizi Terminalistici, il Cliente accetta espressamente che le “Disposizioni speciali applicabili ai Servizi Terminalistici” contenute nella Sezione D delle presenti Condizioni disciplinino altresì tutti i rapporti contrattuali ed extracontrattuali con la Società e tutte le azioni e pretese nei suoi confronti.
- 39.2 La presente sezione deve essere interpretata come in aggiunta e non in deroga o in sostituzione di alcuna delle disposizioni espresse nella presente sezione A “Disposizioni generali applicabili a tutti i Servizi”.

40 SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE MERCI

- 40.1 Quando agisce in qualità di Operatore Terminalista, la Società esegue o procura l'esecuzione del ricevimento o della consegna, del carico o dello scarico delle Merci, sui o dai mezzi di trasporto del Cliente, e il deposito, la movimentazione generale e lo spostamento delle Merci (“Servizi di movimentazione merci”) a qualsiasi ormeggio operato dalla Società, compresi qualsiasi banchina, capannone di transito o altra area ivi situata (l’“Ormeggio”).
- 40.2 Nella Sezione D per “Cliente” si intende il proprietario del mezzo di trasporto e l’armatore della nave (incluso il proprietario e qualsiasi comproprietario, il noleggiatore, il comandante o altra persona munita di potere di comando sulla nave, il *disponent owner*, chi l’abbia ricevuta in consegna, o il titolare di un *mortgage* che ne sia in possesso), denominati collettivamente l’“Armatore”, e il proprietario di qualsiasi Merce (e qualsiasi possessore, caricatore, mittente, destinatario, o i loro rispettivi preposti; il “Proprietario del Carico”).
- 40.3 La Società esegue o fornisce i Servizi di movimentazione merci che, a sua ragionevole discrezione, ritiene appropriati e opportuni per le merci specifiche, salvo diversamente indicato per iscritto dal Cliente e previamente accettato dalla Società.
- 40.4 La Società ha il diritto di far eseguire i Servizi di Movimentazione Merci interamente o in parte da personale e attrezzature di terzi nonché, a discrezione della Società, con l’ausilio delle attrezzature di carico e scarico e/o della forza motrice dei mezzi di trasporto che il Cliente dovrà mettere a disposizione gratuitamente. In nessun caso la Società potrà essere ritenuta responsabile per la negligenza dei suoi subappaltatori o di terze parti.

41 AVVISO

- 41.1 L’utilizzo di un ormeggio e/o dei Servizi di Movimentazione Merci da parte dell’Armatore o del Proprietario del Carico costituirà comunicazione e accettazione delle presenti Condizioni a condizione che, prima dell’utilizzo dell’Ormeggio o di detti Servizi, la Società adotti le ragionevoli misure commerciali affinché l’Armatore o il Proprietario del Carico siano a conoscenza delle presenti Condizioni e che le copie siano disponibili su richiesta. La Società può soddisfare quest’obbligo mediante pubblicazione online delle presenti Condizioni.
- 41.2 Le presenti Condizioni si applicano durante il periodo in cui un Ormeggio viene utilizzato da una nave per il carico,

lo scarico o lo stivaggio di Merci da parte della Società o per il carico, lo scarico o lo stivaggio di provviste di bordo o carburante e in qualsiasi momento in cui un ormeggio, una banchina, un capannone di transito o un’altra area del porto viene utilizzata per il ricevimento, la consegna, il carico o lo scarico, lo stivaggio, la movimentazione o il deposito di Merci da parte della Società.

42 MANODOPERA PER ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE MERCI

- 42.1 Ai sensi delle presenti Condizioni, la Società fornirà supervisione e manodopera, secondo disponibilità, e impianti e attrezzature necessarie per lo scarico, il carico, il ricevimento, la consegna, lo stivaggio, la movimentazione e il deposito delle Merci all’ormeggio.
- 42.2 La Società non avrà alcun obbligo di ricevere o movimentare navi o veicoli stradali all’Ormeggio in alcun ordine particolare.
- 42.3 La Società avrà il diritto di astenersi dall’iniziare i Servizi di Movimentazione Merci fino a quando non saranno disponibili un attracco, una banchina e, se necessario, un capannone di transito o un’area di deposito adatti, impianti e attrezzature adeguati e un numero sufficiente di lavoratori portuali e altri dipendenti per svolgere i Servizi di Movimentazione Merci a bordo della nave, in banchina o nel capannone di transito o nell’area di deposito. Dopo il loro inizio, i Servizi di Movimentazione Merci continueranno secondo le modalità e nella misura in cui gli addetti agli impianti e alle operazioni portuali e gli altri dipendenti siano ragionevolmente disponibili in tutte le circostanze e di volta in volta.
- 42.4 La Società può rifiutarsi in qualsiasi momento di eseguire o fornire, o (entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui la Società venga a conoscenza di informazioni pregiudizievoli sulla natura dei Servizi di Movimentazione Merci richiesti) di continuare a eseguire o fornire, tutti o alcuni dei lavori o dei Servizi di Movimentazione Merci.
- 42.5 La Società potrà utilizzare tali impianti e attrezzature per i Servizi di Movimentazione Merci secondo quanto riterrà opportuno in relazione al tipo di carico da movimentare a sua esclusiva ed assoluta discrezione.
- 42.6 Non verrà attribuita alcuna responsabilità alla Società in conseguenza del mancato inizio o proseguimento dei Servizi di Movimentazione Merci per i motivi specificati al paragrafo 42.3. Il Cliente rinuncia ad ogni pretesa che possa avere contro la Società per reclami che si presumono derivanti dal mancato inizio o dalla mancata continuazione dei Servizi di Movimentazione da parte della Società.
- 42.7 Fatto salvo quanto disposto in linea generale dalle disposizioni che precedono, ove le Merci siano eccezionalmente difficili da lavorare perché non integre, o a causa di stivaggio non corretto o crollo del carico, danno alle Merci o alla nave, o altra situazione che crei condizioni di lavoro eccezionalmente difficili, la Società potrà a sua esclusiva ed assoluta discrezione scegliere se eseguire o fornire, o continuare ad eseguire o a fornire, i Servizi di Movimentazione Merci e, nel caso in cui dovesse scegliere in tal senso e informarne l’Armatore o il Proprietario del Carico, la Società non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno in qualunque modo cagionati (anche se causati da negligenza della Società, dei suoi preposti e rappresentanti da essa incaricati o fornitori indipendenti) alle Merci o alla nave/mezzo di trasporto, inclusa qualsiasi pretesa relativa a mancato utilizzo o perdita di un mercato

particolare, e l'Armatore, o il Proprietario del Carico, dovrà risarcire e tenere manlevata e indenne la Società, integralmente e a fronte di semplice richiesta, in relazione a ogni azione, pretesa e spesa (inclusa la copertura totale delle spese legali) derivanti da o conseguenti a tale scelta da parte della Società, incluse tutte le azioni, le pretese e le spese relative alla movimentazione del carico in banchina o in un capannone o un deposito. La valutazione se le Merci siano o meno eccezionalmente difficili da lavorare è rimessa all'esclusiva valutazione della Società in ragione delle conoscenze specialistiche delle quali dispone. Una volta effettuata la scelta, la Società avrà in seguito il diritto di revocarla, alla luce delle circostanze in quel momento prevalenti, e nessuna responsabilità sarà ad essa imputabile per tale ragione. La Società potrà addebitare corrispettivi aggiuntivi per la movimentazione di Merci non integre e di Merci eccezionalmente difficili da movimentare, e tali corrispettivi aggiuntivi, nonché tutti i costi e le spese sostenute dalla Società, dovranno essere rimborsati dall'Armatore della nave (o dal proprietario del mezzo di trasporto) su cui le Merci erano o dovevano essere consegnate o dal Proprietario del Carico.

43 ACCURATEZZA DEI DETTAGLI DEL CARICO

43.1 Si considera che l'Armatore o, a seconda dei casi, il Proprietario del Carico abbia garantito l'accuratezza di tutte le descrizioni, valori, pesi e altri dettagli di qualsiasi merce, forniti alla Società per qualsivoglia scopo o contrassegnati sulle Merci in relazione ai Servizi di Movimentazione Merci, e dovrà risarcire e tenere manlevata e indenne la Società, integralmente e a fronte di semplice richiesta, in relazione a tutte le azioni, pretese, spese (inclusa la copertura totale delle spese legali) e sanzioni pecuniarie che la Società dovesse subire o sostenere a causa di eventuali imprecisioni od omissioni ivi contenute.

44 OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 44.1 La Società e il Cliente, ove e nella misura in cui li riguarda, provvedono ciascuno all'ottenimento e al mantenimento di tutti i permessi necessari, nonché al rispetto di tutte le normative vigenti. Garantiscono il rispetto di tali obblighi da parte del proprio personale, ausiliari e subcontraenti.
- 44.2 Tutte le informazioni fornite dalla Società, quali la disponibilità degli ormeggi e il tempo di esecuzione dei Servizi di Movimentazione Merci, non sono vincolanti.
- 44.3 Il Cliente è tenuto a preparare a proprie spese e a proprio rischio il mezzo di trasporto e le Merci da caricare o scaricare in modo tale che la Società possa svolgere i Servizi di Movimentazione Merci in sicurezza, in modo responsabile e senza alcun ritardo.
- 44.4 In caso di rifiuto, sospensione, interruzione o cessazione dei Servizi di Movimentazione Merci, il Cliente è tenuto ad assicurarsi che il mezzo di trasporto e gli articoli corrispondenti lascino il Terminal a semplice richiesta della Società; in difetto la Società avrà il diritto di adottare le opportune misure a spese e a rischio del Cliente.
- 44.5 I Servizi di Movimentazione Merci non comportano ispezione o assicurazione delle Merci da parte della Società, salvo che ciò non sia stato espressamente concordato per iscritto, nel qual caso le spese di ispezione e assicurazione saranno a carico del Cliente.
- 44.6 Il Cliente garantisce che gli imballaggi utilizzati siano impermeabili all'acqua di mare, o idonei alla modalità di trasporto interessata (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i contenitori nei quali sono stivate le merci) e che l'etichettatura delle Merci sia chiaramente leggibile

e conforme alle normative vigenti (in materia di sicurezza e ambiente) e, in mancanza, conforme agli standard applicabili secondo le attuali prassi e usi di mercato.

44.7 Con largo anticipo rispetto all'inizio dei Servizi di Movimentazione Merci, il Cliente deve comunicare per iscritto alla Società l'eventuale speciale natura, dimensioni e trattamento delle Merci e deve inoltre, in generale, fornire tempestivamente alla Società tutte le istruzioni e informazioni delle quali il Cliente sia, o delle quali dovrebbe essere, a conoscenza, necessarie alla Società per svolgere i Servizi di Movimentazione Merci in modo sicuro, responsabile e senza alcun ritardo. Qualsiasi lavoro aggiuntivo connesso all'inadempimento di quanto precede sarà a carico del Cliente.

44.8 Il Cliente garantisce che chiunque acceda al Terminal dall'acqua o dalla terraferma, nell'ambito dei Servizi di Movimentazione Merci svolti in nome o per conto del Cliente, si atterrà rigorosamente alle norme di sicurezza e alle altre normative applicabili al Terminal. La Società avrà il diritto di allontanare, o di ordinare l'allontanamento, dal Terminal di chiunque non si attenga a, o minacci di agire in violazione di tali norme, o che non sia altrimenti gradito a giudizio della Società. Il Cliente si impegna ad assicurare, proteggere e tenere manlevata e indenne la Società da ogni reclamo conseguente alla presenza di personale del Cliente nei locali della Società. La Società può richiedere che il Cliente fornisca una copia della polizza assicurativa che nomina la Società come assicurato aggiuntivo come richiesto dalle presenti Condizioni, ma il mancato compimento di un tanto da parte della Società non opererà come una rinuncia all'obbligo imposto al Cliente di nominare la Società come assicurato aggiuntivo ai sensi delle presenti Condizioni.

44.9 Nei suoi rapporti contrattuali con terzi il Cliente dovrà includere una clausola a beneficio del terzo a favore della Società, di tenore analogo alla c.d. clausola *Himalaya*, che consenta alla Società di avvalersi (anche) delle clausole sulla giurisdizione e di tutte le limitazioni ed esclusioni di responsabilità a favore del Cliente, ivi inclusa una clausola "before and after", per danno, perdita e/o ritardo delle Merci trasportate (o da trasportare) dal Cliente, i cui benefici sono anticipatamente accettati dalla Società.

45 GARANZIE DELL'ARMATORE

- 45.1 L'Armatore garantisce e si obbliga a che:
- a) Le navi che fanno scalo all'ormeggio sono gestite in conformità con gli standard internazionali e i requisiti normativi (tra i quali, soltanto a titolo esemplificativo, ISM, Stato di bandiera e società di classificazione) in materia di *safety*, stabilità, idoneità alla navigazione e idoneità allo scopo e *security* ("Nave Conforme alle Normative"). La Società avrà il diritto di rifiutarsi di fornire i Servizi di Movimentazione Merci a qualsiasi Nave che non sia una Nave Conforme alle Normative, e l'Armatore dovrà risarcire e tenere manlevata e indenne la Società, integralmente e a fronte di semplice richiesta, in relazione a qualsiasi conseguenza cagionata da una Nave che non sia una Nave Conforme alle Normative che si presenti all'ormeggio o all'interno del Terminal, e/o derivante dalla fornitura dei Servizi di Movimentazione Merci in relazione a tale Nave.
- b) Le navi sono coperte da un'assicurazione P&I, stipulata con club di buona reputazione, per i rischi di responsabilità verso terzi (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni al carico, inquinamento e rimozione di relitto) e con livelli di copertura che sarebbero di norma stipulati da un operatore prudente di Navi simili in settori

analoghi e, ove richiesto dalla Società, l'Armatore dovrà fornire prova documentale di tale copertura assicurativa.

45.2 La Società potrà invocare la risoluzione di diritto del contratto ove una qualsiasi delle garanzie sopra elencate si riveli sostanzialmente falsa, imprecisa o fuorviante. L'Armatore dovrà risarcire e tenere manlevata e indenne la Società, integralmente e a fronte di semplice richiesta, in relazione a tutti i danni, azioni, pretese, spese (inclusa la copertura totale delle spese legali) e sanzioni pecuniarie che la Società dovesse subire o in cui dovesse incorrere in conseguenza di ciò.

46 NAVE ALL'ORMEGGIO

46.1 La Società consentirà a una nave, una volta ormeggiata, di rimanere all'ormeggio fino al completamento dei Servizi di Movimentazione Merci relativi a tale nave, che sarà però soggetta, con riguardo ai suoi requisiti operativi per l'ormeggio, al potere discrezionale della Società, e all'autorità della Capitaneria di Porto che potrà ordinare lo spostamento della nave all'interno del Porto.

46.2 La Società consentirà all'Armatore di caricare e scaricare provviste di bordo e carburante mentre una nave è all'ormeggio.

47 ARRIVO DI NAVE

47.1 La data prevista di arrivo di una nave all'ormeggio dovrà essere comunicata dall'Armatore alla Capitaneria di Porto e alla Società al più tardi 2 giorni prima di tale data, o entro il termine minore eventualmente accettato dalla Società, e qualsiasi modifica a tale data dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Armatore alla Capitaneria di Porto e alla Società. L'orario definitivo previsto per l'arrivo della nave all'Ormeaggio dovrà essere comunicato per iscritto alla Capitaneria di Porto e alla Società tra le ore [da verificare con la sede locale della Società] dal lunedì al venerdì compreso e al più tardi 24 ore (escluse le festività nazionali) prima del suddetto orario di arrivo.

48 PERIODI DI LAVORO

48.1 Le tariffe e i prezzi concordati si applicheranno durante l'orario di lavoro ufficiale in qualsiasi giorno lavorativo. Per "Giorno lavorativo" si intende un giorno (esclusi sabato, domenica e festivi) in cui le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento delle loro attività nel paese/luogo in cui si trova la Struttura di deposito. L'orario di lavoro deve essere verificato, caso per caso, con la sede locale della Società presso la quale devono essere prestati i Servizi.

48.2 Periodi di lavoro straordinario. I Servizi eseguiti al di fuori dell'orario di lavoro ufficiale e al di fuori della Giornata Lavorativa (compresi i turni serali e notturni precedenti a tali giorni) sono considerati servizi straordinari. Ai servizi straordinari si applicano tariffe e prezzi speciali, restando inteso che la loro erogazione è condizionata alla disponibilità della forza lavoro.

48.3 Il lavoro eseguito o fornito su richiesta di un Armatore o Proprietario del carico durante i Periodi di Lavoro Straordinario sopra indicati, o in occasione di festività nazionali, o comunque al di fuori dei Periodi di Lavoro Base sopra indicati (compreso il lavoro svolto, o fornito, durante periodi di lavoro che inizino prima ma cessino durante le suddette Festività, o che inizino durante le Festività, ma cessino dopo), sarà soggetto a oneri aggiuntivi, come specificato di volta in volta dalla Società. Nell'ambito delle presenti Condizioni, le festività

nazionali si considereranno iniziate alle ore 07:00 del giorno festivo in questione e avranno una durata di ventiquattro (24) ore.

49 TEMPO PERDUTO

49.1 Qualora la manodopera sia stata ordinata dalla Società in base alle disposizioni contenute nel paragrafo 47 e si sia perso tempo a causa del ritardato o del mancato arrivo di una nave all'ormeggio, o qualora un Armatore desideri che i Servizi di Movimentazione Merci comincino in un momento diverso rispetto all'inizio di qualsiasi periodo di lavoro di cui al paragrafo 48, allora il periodo di lavoro con la manodopera in *stand-by* verrà addebitato come specificato nei paragrafi 48.1 e 48.2.

49.2 Il tempo perduto si considera cominciato all'inizio del periodo di lavoro per il quale è stata ordinata la manodopera e si considera terminato quando una nave è assicurata in sicurezza all'ormeggio previsto o, in caso di mancato arrivo della nave, alla cessazione del periodo per il quale è stata ordinata la manodopera, e il tempo perduto così calcolato sarà addebitato all'Armatore secondo le tariffe di volta in volta indicate dalla Società.

49.3 Anche il tempo perduto o il lavoro ritardato a causa di condizioni meteorologiche avverse o ritardi apprezzabili imputabili all'Armatore o al Proprietario del Carico, ai loro rispettivi preposti o fornitori indipendenti (diversi dalla Società) saranno addebitati all'Armatore o, a seconda dei casi, al Proprietario del Carico, alle tariffe di volta in volta specificate dalla Società.

49.4 L'Armatore o, a seconda dei casi, il Proprietario del Carico, non sarà tenuto al pagamento del tempo perduto o del lavoro ritardato ove il tempo perduto o il lavoro ritardato siano dovuti a guasti agli impianti o alle attrezzature della Società, o a controversie di lavoro tra la Società e i suoi dipendenti, ma ove la manodopera sia stata ordinata per un periodo di lavoro di cui al paragrafo 48.2, qualsiasi corrispettivo aggiuntivo dovuto continuerà comunque ad essere dovuto nonostante tale guasto o controversia.

50 CONSEGNA DELLE MERCI

50.1 Nessuna Merce sarà disponibile per la consegna da parte della Società finché non ne sarà stato ottenuto lo sdoganamento. Il Proprietario del Carico è responsabile dello sdoganamento delle Merci.

50.2 Le Merci non saranno consegnate dalla Società in difetto di esibizione di un Ordine di Consegna emesso dall'Armatore, o per conto dello stesso nella sua forma abituale, che autorizzi tale consegna e, nel caso di ordini di consegna impropri emessi dal, o per conto del, Proprietario del Carico indicato nell'Ordine di Consegna originale, che sia in una forma soddisfacente per la Società e che autorizzi tale consegna.

50.3 La Società può richiedere, con un preavviso scritto non inferiore a 24 ore, al Proprietario del Carico la rimozione delle Merci depositate presso l'ormeggio entro il periodo specificato nell'avviso, trascorso il quale la Società potrà disporre delle Merci nel modo che riterrà opportuno, esclusivamente a rischio e a spese del Proprietario del Carico e senza che alcuna responsabilità possa essere attribuita alla Società in relazione a qualsiasi perdita o danno che il suddetto Proprietario del Carico abbia a derivarne.

50.4 I Proprietari del Carico che richiedano la consegna delle Merci dall'ormeggio, devono prendere accordi per la consegna con la Società almeno 24 ore prima del giorno lavorativo precedente la consegna (dal lunedì al venerdì).

- 50.5 Fatto salvo il paragrafo 50.3, la Società non eseguirà la consegna delle Merci dall'ormeggio se non previa esibizione di uno dei seguenti documenti:
- l'Ordine di Consegna dell'Armatore della nave sulla quale è stato spedito il carico;
 - l'ordine di consegna improprio del Proprietario del Carico che identifica un autotrasportatore, il cui nominativo è stato preventivamente comunicato alla Società dal medesimo Proprietario del Carico ed è riportato sul foglio di prenotazione del Terminal della Società;
 - solo in circostanze eccezionali, un'e-mail (in luogo di un ordine di consegna/ordine di consegna improprio) inviata dal Proprietario del Carico alla Società, che autorizzi quest'ultima a consegnare a una persona specifica ivi indicata.

51 CONTROSTALLIE IN RELAZIONE A TRAFFICO STRADALE

- 51.1 Qualsiasi data fissata con il proprietario di un mezzo di trasporto o con il Proprietario del Carico, o i rispettivi dipendenti o preposti, per il ricevimento delle Merci dal mezzo di trasporto per la spedizione, o per la consegna delle Merci a un mezzo di trasporto, in qualsiasi momento o in un particolare lasso di tempo (nonostante qualsiasi dichiarazione espressa da qualsiasi preposto della Società) sarà da intendersi semplicemente come il momento nel quale si prevede le Merci possano essere ricevute o consegnate e non obbligherà la Società ad accettare tali Merci (né ad astenersi dall'accettarne altre) in quel momento, né a determinare l'ordine in cui i mezzi di trasporto possano essere scaricati o caricati.
- 51.2 Nessuna responsabilità sarà imputata alla Società in conseguenza della mancata autorizzazione al carico o allo scarico di qualsiasi mezzo di trasporto al o entro il momento o nel lasso di tempo di cui al paragrafo 51.1, nonostante qualsiasi dichiarazione espressa da qualsiasi preposto della Società nel momento in cui viene fissata la relativa data, ovvero in qualsiasi momento precedente o successivo in cui possa verificarsi, e il proprietario dovrà esonerare, risarcire e tenere manlevata e indenne la Società, integralmente e a fronte di semplice richiesta, da e contro tale responsabilità.

52 CONTROLLO DOGANALE

- 52.1 Corrispettivi aggiuntivi verranno richiesti per i controlli doganali di routine, che comprendono la pesatura casuale ma escludono la pesatura o la misurazione della tara per la media per merci specifiche.
- 52.2 Verrà addebitato un corrispettivo aggiuntivo ove, per qualsiasi motivo, la Dogana ordini un controllo più ampio o approfondito.

53 MANCATA SPEDIZIONE DELLE MERCI

- 53.1 Il ricevimento da parte della Società, in nome e per conto dell'Armatore, di Merci per la spedizione non significa che tali Merci vengano spedite. L'accettazione o il rifiuto delle Merci per la spedizione è responsabilità dell'Armatore interessato.
- 53.2 Ove le Merci non vengano spedite, l'Armatore, o (a seconda dei casi) il Proprietario del Carico, dovrà pagare alla Società quell'importo ragionevole che la Società determinerà in relazione al lavoro da essa svolto, o in relazione alla riconsegna di tali Merci al Proprietario del Carico che le prenderà in consegna nella parte del Terminal in cui si trovano; la Società sarà comunque libera di trasferire le Merci a spese dell'Armatore in un altro

luogo, se a giudizio della Società possano altrimenti causare congestione nel luogo in cui si trovano, e di ritardare o rifiutare di eseguire i lavori di riconsegna fino alla corresponsione dell'importo ragionevole di cui sopra.

54 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 54.1 Fatto salvo il diritto della Società di beneficiare dei paragrafi 8- 11, ai sensi delle presenti Condizioni essa sarà responsabile della perdita fisica o dei danni a qualsiasi mezzo di trasporto, nave o altra proprietà dell'Armatore, solo nella misura in cui venga provato dal Cliente che i danni in questione siano stati causati da dolo, colpa grave o colpa equiparata al dolo da parte della Società durante l'esecuzione o la fornitura dei Servizi di Movimentazione Merci di cui alle presenti condizioni, fermo restando che la responsabilità della Società per quanto riguarda la perdita fisica o i danni a qualsiasi (a) mezzo di trasporto dell'Armatore non eccederà € 500 per evento; (b) nave dell'armatore non eccederà € 500 per evento
- 54.2 Il Cliente rinuncia espressamente a qualsiasi presunzione di responsabilità che dovesse sorgere nei confronti della Società a favore del Cliente
- 54.3 Fatto salvo quanto disposto in linea generale dalle disposizioni che precedono, ma a titolo esemplificativo, la Società non sarà in alcun modo responsabile per eventuali lesioni personali (mortalità o meno), salvo ove venga dimostrato dal Cliente che tali lesioni personali siano state causate da dolo, colpa grave o colpa equiparata al dolo da parte della Società, né per perdite, danni o ritardi alle navi, o ai mezzi di trasporto, o a qualsiasi altra proprietà, causati dalle passerelle della nave, o derivanti da inidoneità delle navi o dei mezzi di trasporto per operazioni di movimentazione meccanica, incluso, ma fatto salvo quanto disposto in linea generale dalle disposizioni che precedono, l'utilizzo di benne e macchine (compresi i veicoli cingolati).
- 54.4 In particolare, ma senza limitare quanto disposto in linea generale dalle disposizioni che precedono, quanto segue renderà inidonea la nave o (a seconda dei casi) il mezzo di trasporto:
- navi o mezzi di trasporto resi dalla loro costruzione o condizione in qualche modo inidonei alle operazioni di movimentazione meccanica di rinfuse, in particolare, ma senza limitare quanto disposto in linea generale dalle disposizioni che precedono, poiché non conformi alle normative Lloyd's vigenti per navi portarinfuse, o perché aventi cisterne non adeguatamente protette;
 - ostruzioni e impedimenti sui ponti e nei boccaporti, comprese le coperture dei boccaporti sporgenti;
 - appendici/impianti/strutture sporgenti nel vano di stivaggio e/o fissate in altro modo, e altre parti della nave o del suo equipaggiamento che siano vulnerabili ai danni causati da benne e macchine, a titolo esemplificativo e senza limitare la generalità di quanto precede, fasciame, supporti del fasciame, braccioli dei bagli, paratie temporanee, supporti delle stive, bagli del ponte, gradini delle tramogge, involucri delle condutture, tubi per CO₂, piastre, staffe, telai, travi, pavimentazioni, sostegni, coperture e coperchi e/o protezioni di cisterne non protette, scale/piattaforme e relativi accessori, gallerie degli assi, piastre imbullonate, viti e bulloni delle porte, tubi sonda/condotte d'aria, rivestimenti e fissaggi in legno, listelli/cunei per il carico, scaffalature a profili trasversali e ganasce, passanti o galloce, montanti, canaline, coperture retrattili che sporgono nel riquadro del boccaporto;

- d) navi o mezzi di trasporto per i quali non siano state adottate tutte le misure ragionevoli che possano proteggerli da danni che potrebbero altrimenti verificarsi a seguito di operazioni di movimentazione meccanica di rinfuse.

55 MANLEVA

- 55.1 L'Armatore e il Proprietario del Carico saranno responsabili per, e si faranno carico di, tutti i rischi e le sopravvenienze, inclusi morte o lesioni personali di qualsiasi persona, o danni a qualsiasi proprietà derivanti dall'uso o dalla presenza della nave, o delle Merci, nel Terminal e nelle sue strutture, e assicureranno, proteggeranno, risarciranno e terranno manlevata e indenne la Società, integralmente e a fronte di semplice richiesta, in relazione a tutte le azioni e pretese di terzi, nonché alle spese ad esse accessorie (inclusa la copertura totale delle spese legali), derivanti da tale uso o presenza, o da qualsiasi atto, negligenza, colpa o inadempimento del comandante della nave, o dell'Armatore, o del Proprietario del Carico, dei rispettivi fornitori, preposti o ausiliari, o da qualsivoglia qualità o difetto intrinseco di qualsiasi Merce nel Terminal o sulla nave, salvo nella misura in cui tali pretese derivino da dolo o colpa grave imputabile alla Società. La Società può richiedere che il Cliente fornisca

una copia della polizza assicurativa che nomina la Società come assicurato aggiuntivo come richiesto dalle presenti Condizioni, ma il mancato compimento di un tanto da parte della Società non opererà come una rinuncia all'obbligo imposto al Cliente di nominare la Società come assicurato aggiuntivo ai sensi delle presenti Condizioni.

E. DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI A FORNITORI/PRESTATORI DI SERVIZI**56 AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 56.1 La presente sezione deve intendersi in aggiunta e non in deroga a o in sostituzione di quanto già previsto nella presente sezione A “Disposizioni Generali applicabili a tutti i Servizi”.
- 56.2 La presente sezione si applicherà a tutti i Fornitori della Società e a tutte le Merci o i Servizi identificati in qualsiasi accordo e/o quotazione del Fornitore a meno che: (i) le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto, ovvero (ii) vi sia un contratto sostitutivo concernente il rapporto commerciale. In tali circostanze, le disposizioni dell’accordo specifico tra le Parti prevarranno sulle presenti Condizioni Generali. Per “Fornitore” nelle presenti Condizioni Generali si intenderà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, “fornitore”, “prestatore di servizi”, “fornitore/locatore temporaneo”, “contraente”, “locatore”, a seconda dei casi.
- 56.3 Un’offerta o quotazione costituisce solo una proposta di concludere un contratto. Un accordo di servizio è da considerarsi concluso solo dopo la conferma scritta della quotazione da parte della Società, o la consegna delle Merci e/o l’accettazione del servizio. Le Parti possono anche formalizzare l’accordo concludendo un contratto scritto contenente i termini e le condizioni commerciali dell’Accordo.
- 56.4 Tutte le Merci della Società depositate nel magazzino di un Fornitore o comunque in possesso del Fornitore rimarranno sempre di proprietà dei clienti della Società a tutti gli effetti e nessun creditore del Fornitore, né il Fornitore stesso, avrà diritto di ritenzione su tali Merci. Il Fornitore si impegna ad assicurare, proteggere e tenere manlevata la Società da ogni richiesta conseguente alla presenza di personale del Fornitore nei locali della Società. La Società può richiedere che il Fornitore fornisca una copia della polizza assicurativa che nomina la Società come assicurato aggiuntivo come richiesto dalle presenti Condizioni, ma il mancato compimento di un tanto da parte della Società non opererà come una rinuncia all’obbligo imposto al Fornitore di nominare la Società come assicurato aggiuntivo ai sensi delle presenti Condizioni.
- 56.5 Al fine di garantire tutti gli obblighi del Fornitore, nonché le responsabilità di qualsiasi tipo derivanti dai Servizi da rendere alla Società, nell’ambito dell’accordo di servizio o della quotazione, il Fornitore dovrà in ogni momento procurarsi e mantenere una copertura assicurativa completa contro tutti i rischi, in relazione al magazzino dove saranno depositate le Merci e ai servizi da rendere, con primario assicuratore di livello internazionale a copertura di tutte le sue responsabilità. In nessun caso la responsabilità del Fornitore sarà limitata dalla copertura di una qualsiasi sua polizza assicurativa.

57 RISCHIO DI PERDITA, DANNI

- 57.1 Il Fornitore sarà pienamente responsabile dello stoccaggio sicuro, l’immagazzinamento, la sicurezza, il ricevimento, la consegna, lo scarico, la protezione delle Merci. Il Fornitore dovrà immediatamente informare la Società mediante avviso scritto di qualsiasi perdita, danno o deterioramento delle Merci.
- 57.2 Il Fornitore si assume tutte le responsabilità, contrattuali, extracontrattuali (inclusa quella per negligenza) o di altra natura, per eventuali perdite, danni, spese e costi di qualsiasi genere che vengano sopportati dalla Società, dalle sue società affiliate, dai suoi dipendenti o dai suoi Clienti durante il periodo in cui le Merci erano sotto la cura, la custodia e/o il controllo del Fornitore o in relazione ai Servizi.

- 57.3 Il Fornitore dovrà rimborsare e tenere manlevata e indenne la Società in relazione a qualsiasi pretesa, perdita, danno, spesa e costo, inclusi quelli fatti valere da terzi, sopportati durante il periodo in cui le Merci erano sotto la cura, la custodia e/o il controllo del Fornitore, o in relazione ai Servizi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite e danni alle Merci consegnate da o per conto della Società. Il Fornitore è responsabile di eventuali danni alle Merci mentre tali Merci sono sotto la cura, la custodia e il controllo del Fornitore. Il Fornitore provvederà a nominare la Società come assicurato aggiuntivo in base alle polizze richieste dal presente paragrafo per coprire le indennità dovute dal Fornitore alla Società ai sensi delle presenti Condizioni.

58 PERSONALE, ATTREZZATURE

- 58.1 Il Fornitore deve adoperarsi al meglio e far uso delle sue capacità professionali conformemente alle migliori pratiche del settore nella fornitura dei servizi, inclusa la garanzia di personale, materiali, attrezzature, forniture e altri accessori sufficienti per eseguire i servizi in modo sicuro ed efficiente. Il Fornitore dovrà assicurarsi di disporre di personale adeguato e competente, sufficientemente formato e dotato delle competenze necessarie per eseguire in modo sicuro ed efficiente i Servizi richiesti dalla Società.

59 CONFLITTO DI INTERESSI

- 59.1 Il Fornitore dovrà evitare di trattare con i dipendenti della Società che abbiano un conflitto di interessi reale o percepito, ossia quando gli interessi o le attività personali dei dipendenti della Società in relazione al Fornitore potrebbero interferire con le loro responsabilità in qualità di dipendenti della Società.
- 59.2 Il Fornitore è e rimarrà un fornitore indipendente della Società e in nessun caso il Fornitore sarà considerato legalmente associato, membro di una *joint venture*, *franchisee*, dipendente, agente o rappresentante della Società.
- 59.3 Il Fornitore garantisce che tutti i servizi da fornire ai sensi di un accordo o di una quotazione saranno direttamente eseguiti dal Fornitore stesso; in ipotesi di utilizzo di subcontraenti da parte del Fornitore, i servizi resi si considereranno forniti direttamente dallo stesso Fornitore. Il Fornitore sarà e rimarrà responsabile nei confronti della Società secondo i termini, le condizioni e le disposizioni delle presenti Condizioni Generali e/o dell’accordo e/o della quotazione, inclusa, a titolo esemplificativo, la responsabilità per ritardo, danno o perdita delle Merci, se tale ritardo, danno o perdita si sia verificato mentre tali Merci erano in possesso del Fornitore, o di uno dei suoi subcontraenti, o di altra persona utilizzata dal Fornitore per gestire le Merci. Il Fornitore sarà l’unico responsabile della remunerazione di qualsiasi subcontraente che svolga il servizio per suo conto e rimarrà interamente responsabile del corretto adempimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità.

60 PRATICHE ANTICORRUZIONE

- 60.1 Per “Tangente” si intende: dare o ricevere qualsiasi cosa di valore (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, denaro, doni o intrattenimento) in cambio di un vantaggio commerciale o per premiare o indurre a prestazioni improprie.

Per “Corruzione” si intende: abuso di potere per tornaconto personale.

dalla Società e/o dai suoi dipendenti, fornitori, prestatori di servizi, clienti, ecc.

60.2 Il Fornitore riconosce che la Società non tollererà alcuna forma di Tangente e di Corruzione in nessuna delle sue attività commerciali. Il Fornitore dovrà rispettare pienamente questa posizione quale condizione per avere rapporti commerciali con la Società. Il Fornitore garantisce alla Società che per tutta la durata dell'accordo e/o della quotazione, il Fornitore:

- a) non intraprenderà alcuna attività, pratica o condotta che possa costituire una violazione delle leggi anticorruzione applicabili al Fornitore o alla Società nell'esecuzione dei Servizi;
- b) non utilizzerà i pagamenti ricevuti dalla Società per procurare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio da qualsiasi altro scopo che possa violare qualsiasi legge applicabile;
- c) stabilirà, manterrà e porrà in essere politiche, procedure e formazione adeguate, atte a prevenire tangenti e corruzione da parte dei suoi amministratori e dipendenti; e
- d) comunicherà immediatamente alla Società qualsiasi tangente o atto di Corruzione commesso nel corso dell'esecuzione del contratto e/o della quotazione.

61 DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO

61.1 Il Fornitore dovrà rispettare i diritti umani adottando e mantenendo standard lavorativi e condizioni di lavoro conformi a tutte le legislazioni locali applicabili e alle convenzioni internazionali. Il Fornitore è tenuto a seguire lo spirito e l'intento dei seguenti requisiti per garantire il rispetto dei diritti umani:

- a) sono vietati la schiavitù, la servitù e l'uso del lavoro forzato o coatto in ogni sua forma;
- b) sono vietati la tratta e lo sfruttamento di esseri umani;
- c) è vietato il lavoro minorile. (Il Fornitore deve rispettare l'età minima di impiego nazionale applicabile);
- d) il Fornitore deve fornire a tutti i dipendenti un trattamento equo e pari opportunità in termini di assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, licenziamento o pensionamento;
- e) i lavoratori non devono subire molestie o abusi fisici, verbali, sessuali o psicologici;
- f) Il Fornitore deve garantire che l'orario di lavoro e le retribuzioni siano conformi alla legislazione locale applicabile.

62 AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA.

62.1 Il Fornitore dovrà garantire condizioni di lavoro sicure e salubri ai propri dipendenti, fornitori e visitatori. Il Fornitore dovrà disporre di politiche e sistemi di gestione che garantiscano che i rischi e i pericoli per l'ambiente, la salute e la sicurezza siano identificati e valutati, e siano eliminati o opportunamente gestiti. Il Fornitore dovrà inoltre cercare di ottimizzare l'utilizzo di risorse, materiali e utenze e ridurre al minimo i rifiuti, le acque reflue e le emissioni atmosferiche.

63 PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DEI DATI.

63.1 Il Fornitore garantisce di rispettare pienamente la legge sulla riservatezza dei dati secondo la legislazione locale applicabile e di disporre di processi e politiche adeguati a garantire la protezione delle informazioni personali e sensibili che riceve